

**LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PROCESSO PENALE RIMANE
INCOMPIUTA: UNA PANORAMICA SULLO STATO
DELL'ARTE A MARGINE DEL D.M. 217/2023**

di Donatella Curtotti e Wanda Nocerino

(Professoressa ordinaria di diritto processuale penale e

Ricercatrice di diritto processuale penale presso dell'Università di Foggia)

Sommario: 1. La c.d. "Riforma Cartabia" compie un anno ma il dibattito non smette di alimentarsi. – 2. Processo penale e digitalizzazione: chiarimenti terminologici. – 3. Alle origini dell'informatizzazione del processo. – 3.1. *Segue*: le impostazioni giurisprudenziali. – 4. I primi tentativi di apertura: dal d.d.l. Bonafede alla disciplina anti-Covid. – 5. I criteri direttivi della l. 134/2021. – 6. La disciplina ultimata dal d.lgs. n. 150/2022: il deposito telematico e le sue eccezioni. – 6.1. *Segue*: le notificazioni telematiche. – 7. I regimi di operatività della riforma. Dal d.lgs. 150/2022 ai decreti ministeriali del 4 e 18 luglio 2023. – 8. La normativa (solo in parte) compiuta: il D.M. n. 217/2023. – 8.1. *Segue*: gli aspetti tecnici. – 8.2. *Segue*: la disciplina transitoria per i depositi telematici. – 9. Punti di forza e criticità. Uno sguardo d'insieme. – 9.1. *Segue*: con riferimento ai depositi telematici. – 9.2. *Segue*: con riferimento alle notificazioni telematiche. – 10. Nuovi spunti di riflessione alla luce dello Schema di decreto legislativo per "integrare" e "correggere" il d.lgs. n. 150/2022.

1. La riforma della giustizia penale – operata con legge delega n. 134/2021¹ e completata dal d.lgs. n. 150/2022² – è oramai entrata a pieno regime e, ad oltre un anno

¹ L. 27.9.2021 n. 134, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", in *GU* 4.10.2021 n. 237. Per le significative innovazioni della legge c.d. Cartabia nel suo complesso, Aa. Vv., *La riforma Cartabia. Riflessioni sulla legge delega n. 134 del 2021. Atti della Tavola Rotonda del 21 aprile 2022*, a cura di F. Cassibba, L. Foffani, G. Garuti, Torino 2023; Aa. Vv., "Riforma Cartabia" e rito penale. *La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Padova 2022; A. Bassi-C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, Milano 2021; P. Bronzo, *Delega al governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'Appello*, in *CP* 2021, 3276; G. Canzio, *Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura*, in www.sistemapenale.it, 25.8.2021; G.L. Gatta, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "legge Cartabia"*, in www.sistemapenale.it, 15.10.2021; M. Gialuz-J. Della Torre, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino 2022; E.N. La Rocca, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *AP* 2021, 3, 1; G. Spangher, *La riforma Cartabia nel labirinto della politica*, in *DPP* 2021, 1155.

² D.lgs. 10.10.2022 n. 150, "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei

di sperimentazione³, continua a far parlare di sé: pletorici i cambiamenti di sistema atti a incidere in maniera significativa sui pilastri del processo⁴; radicali le novità introdotte in mancanza di regole transitorie adeguate alla portata delle innovazioni⁵; eccessivi i rimaneggiamenti in chiave efficientista⁶ che finiscono per stravolgere l'originaria fisionomia del rito e la sacralità delle sue forme⁷.

Insomma, la c.d. "Riforma Cartabia" sembra restituire un nuovo prototipo di processo penale nel quale il bisogno di efficienza finisce per superare il senso di giustizia. Nonostante il malcontento dei giuristi e dell'opinione pubblica sembri permeare ogni anfratto del testo legislativo, un aspetto – ancora più degli altri – canalizza l'attenzione della dottrina⁸ e della giurisprudenza⁹. Si tratta delle novità in

procedimenti giudiziari", in *GU* 17.10.2022. n. 243. Per approfondimenti, *ex plurimis*, Aa. Vv., *Gli snodi problematici della Riforma Cartabia con uno sguardo al futuro. Giovani studiosi a confronto*, a cura di G. Colaiacovo-F. Delvecchio-W. Nocerino, Bari 2023; Aa. Vv., *La procedura penale "riformata"*, a cura di F. Centorame-F. Fiorelli-L. Marafioti-G. Paolozzi, Torino 2023; Aa. Vv., *La riforma Cartabia*, a cura di G. Spangher, Pisa 2022; Aa. Av., *Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia*, a cura di A. Gaito, Pisa 2023; Aa. Vv., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso, Padova 2023.

³ Come è noto, l'art. 6 d.l. 31.10.2022 n. 162, recante "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali", in *GU* 31.10.2022. n. 255, convertito con modificazioni dalla l. 30.12.2022 n. 199, in *GU* 30.12.2022. n. 304, inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99 bis, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma.

⁴ In questo senso, *ex multis*, M. Daniele, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, in *CP* 2021, 3069; F. Petrelli, V. Manes, O. Mazza, G. Spangher, V. Maiello, *La Riforma Cartabia. Tra mediazione politica e scienza giuridica*, in *www.dirittodidifesa.eu*, 3.10.2021.

⁵ Emblematiche, a tal proposito, sono la nota dell'ANM, *Nuovo rito penale: l'urgenza di una adeguata disciplina transitoria*, 19.10.2022 e la lettera dei procuratori generali in tema di entrata in vigore della riforma penale del 25.10.2022.

⁶ Lo scopo che muove il legislatore della riforma è quello di garantire una maggiore efficienza del processo e, dunque, del settore giustizia, in conformità agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), concordati dal Governo con la Commissione Europea che mirano alla riduzione dei tempi del processo entro i prossimi cinque anni, pari, nei tre gradi di giudizio, al 25% nel settore penale.

⁷ In questi termini, A. Scella, *La riforma Cartabia del processo penale: spinte efficientiste e questioni irrisolte*, in *DPP* 2022, p. 1134; R. Fonti, *Strategie e virtuosismi per l'efficienza e la legalità delle indagini preliminari*, in "Riforma Cartabia" e rito penale, cit., 90.

⁸ Sul tema, la dottrina è assai vasta. Per una panoramica degli istituti riformati, sin d'ora, vedasi D. Cimadomo, *Notificazioni e "riforma Cartabia"*, in *DPP* 2023, 121; G. Colaiacovo, *Progressi e criticità nel nuovo assetto delle notificazioni*, in *GI* 2023, 1186; V. Di Nicola, *La semplificazione delle attività di deposito degli atti o, documenti e istanze*, in *PPG* 2023, 25; K. Di Nicolantonio, *La digitalizzazione degli atti processuali*, in *La procedura penale "riformata"*, cit., 95; B. Galgani, *Il processo penale telematico*, *ivi*, 114; Ead., *...Along came il processo penale telematico. Le disposizioni generali sugli atti*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, cit., 395; R. Grassia, *Nuove disposizioni in tema di notificazioni*, in *La procedura penale "riformata"*, cit., 113; L. Giordano, *L'istituzione di un processo penale telematico*, in *La riforma del sistema penale*, a cura di A. Basi-C. Parodi, Milano 2022, 19; V. Nardo, *La progressiva digitalizzazione del processo*, in *PPG* 2023, 5, 21; F. Nicolichia, *Domicilio digitale e notificazioni*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, cit., 429.

⁹ Per una ricostruzione dettagliata degli orientamenti giurisprudenziali, per tutti, L. Giordano, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, in *www.sistemapenale.it*, 8.1.2024.

materia di digitalizzazione degli atti e di informatizzazione della giustizia penale con cui è stata espugnata l'ultima roccaforte dell'analogico nel segno della «semplificazione virtuosa delle procedure giudiziarie»¹⁰.

Se l'intenzione professata dai fautori della riforma è più che apprezzabile, tutti gli operatori del diritto rimarcano a più riprese i rischi che derivano dalla "dematerializzazione" del processo¹¹, tanto sotto il profilo giuridico-dogmatico quanto sul versante strettamente operativo¹². Si pensi, solo a titolo esplicativo, alle possibili disfunzioni delle infrastrutture telematiche e alla conseguente menomazione del diritto di difesa¹³, al nocimento arrecato a quei soggetti (tra cui, soprattutto, l'imputato) privi di conoscenze tecnologiche che possono vedere pregiudicato il diritto ad un'"effettiva giurisdizione"¹⁴, ai rischi per la *privacy* di chi è coinvolto nel procedimento¹⁵. Senza contare, poi, la scarsa formazione dei magistrati, del personale delle cancellerie e degli avvocati che, di fatto, ostacola lo sviluppo del pieno potenziale degli innesti legislativi e rende ancora più complesso il passaggio dall'analogico al digitale.

C'è da dire, però, che rispetto ad un passato in cui regnava «una vera e propria riluttanza [...] ad affrontare il tema del flusso giudiziario penale in una dimensione altra e diversa rispetto a quella tradizional[e]»¹⁶, ci si trova oggi di fronte a un contesto

¹⁰ Così, B. Galgani, *Forme e garanzie dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, Milano-Padova 2022, 137.

¹¹ Per una sintesi delle posizioni assunte dalla dottrina, per tutti, B. Galgani, ...Along came, cit., 396.

¹² Circa l'impatto della riforma sui principi del sistema processuale, si rinvia a §§ 9, 9.1. e 9.2.

¹³ Come noto, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa, le parti devono essere poste nelle condizioni di poter compiere determinati atti per la tutela dei propri interessi. Di conseguenza, nel caso di malfunzionamenti dei sistemi informatici sui quali si fonda l'intricato meccanismo dei depositi e delle notifiche digitali, si realizza una inevitabile compressione del diritto di difesa, stante l'impossibilità per gli interessati di produrre istanze e richieste e/o ricevere comunicazioni dagli uffici. Non a caso, a causa delle suddette anomalie tecniche, si è reso necessario chiarire che il «malfunzionamento» deve essere attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e, solamente in tale ipotesi, il termine di decadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale Cfr. l'art. 87, c. 6 *quater*, d. lgs. n. 150/2022.

¹⁴ Ci si riferisce alla necessità di garantire un'adeguata forma di tutela per tutti i soggetti del procedimento penale che non dispongono del *know-how*, delle abilità tecniche e/o dei mezzi idonei per procedere al deposito telematico degli atti. Tale tutela è espressamente pretesa anche a livello europeo, ogni qual volta si affronta in quella sede la questione della digitalizzazione della giustizia: cfr. *Bruxelles, 1.12.2021 COM(2021) 759 final 2021/0394 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria*. Cfr., pure, le impostazioni della Corte di Strasburgo: C. eur., 9.6.2022, *Xavier Lucas c. Francia*; C. eur., 28.10.2021, *Succi c. Italia*.

¹⁵ Pur se il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della legge delega n. 134/2021 (www.garanteprivacy.it, 16.09.2022), non si escludono i rischi che possono derivare dall'informatizzazione del processo. Sul punto, M. Martorana, *Giustizia digitale e data protection, ecco gli impatti privacy dei processi da remoto*, in www.agedadigitale.eu, 3.6.2020.

¹⁶ Testualmente, B. Galgani, ...Along came, cit., 396.

giuridico (e ancor prima culturale) completamente rimodernato e sempre più improntato alla dimensione tecnologica: abbandonato ogni pregiudizio ideologico sulla digitalizzazione del processo penale – riduttivamente intesa quale antidoto alla paralisi del sistema giustizia nell’era emergenziale¹⁷ –, allo stato dell’arte, l’accesso alla *e-justice* finisce per diventare «il formante della nuova giurisdizione»¹⁸.

Dunque, allo stato dell’arte, processo penale e digitalizzazione non sono più entità inconciliabili e, anzi, è assai diffusa la convinzione per cui proprio da un impiego meno frammentario del telematico possano «derivare benèfici effetti di “sistema”»¹⁹, garantendo un’architettura processuale più agile e snella per tutte le parti in gioco.

Sicuramente, alla diffusione della nuova cultura “digitalocentrica” contribuiscono alcuni interventi legislativi – interni e sovranazionali – che, nel potenziare e migliorare le tecniche di ricorso all’informatizzazione, mirano a superare le criticità riscontrate nel “periodo di prova” della Riforma Cartabia e a valorizzare l’importanza del contributo che le tecnologie digitali possono offrire per una migliore amministrazione della giustizia.

Intanto, l’atteso Decreto Ministeriale di definizione delle regole tecniche per il corretto funzionamento dei meccanismi di deposito, notifiche e consultazioni telematiche, è stato emanato²⁰; il che contribuisce a infondere negli operatori del diritto – a prescindere dal contenuto non sempre all’altezza delle aspettative²¹ – una maggiore fiducia circa la regolarità delle nuove procedure informatizzate da rispettare.

Senza contare, poi, il recente Regolamento europeo 2023/2844 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria²² che, pur non applicandosi al settore delle notificazioni, è diretto all’istituzione di un quadro giuridico uniforme sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica tra le autorità competenti e tra queste e le persone

¹⁷ Cfr. § 4.

¹⁸ Così, C. Castelli, *Le sfide da affrontare nella giustizia: PNRR, Ufficio per il processo, digitalizzazione*, in www.questionegiustizia.it, 6.12.2022.

¹⁹ Così B. Galgani, *Digitalizzazione e processo penale: riflessioni sul dover essere di una nuova “cartografia”*, in www.discrimen.it, 3.6.2021, 11.

²⁰ D.M. 29.12.2023 n. 217, Regolamento recante: “Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, co. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44”, in *GU* 30.12.2023 n. 303.

²¹ Cfr. § 9.

²² Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero, in *GUUE* 27.12.2023.

fisiche e giuridiche, concorrendo a rafforzare l'idea di una nuova cultura unionale fondata sul «digitale per *default*»²³.

Continua, però, a suscitare enorme preoccupazione la gestione dei “tempi” di trasformazione del processo in chiave tecnologica: se non vi sono più dubbi che il telematico porti delle miglorie al sistema procedimentale, permangono acute perplessità in rapporto alla “tenuta” degli uffici giudiziari che continuano a essere non del tutto preparati a reggere l'urto dell'informatizzazione. Come acutamente precisato, «è di tutta evidenza come l'impossibilità a richiedere agli uffici giudiziari un adattamento immediato a tutte le novità concernenti la transizione digitale del processo penale avrebbe comportato enormi difficoltà operative e organizzative con inevitabili ripercussioni sugli operatori e sull'utenza»²⁴.

Insomma, un anno di sperimentazione non sembra sufficiente²⁵.

Di qui, in accoglimento alle preoccupazioni sollevate dalle associazioni di categoria che invocano un intervento correttivo per prorogare l'entrata in vigore della riforma in materia *de qua*²⁶, il completamento della transizione digitale del processo penale viene rinviato di un (ulteriore) anno, in modo da consentire agli uffici e agli operatori tutti di farsi trovare preparati a gestire le nuove procedure informatizzate²⁷.

Alla luce di tali riflessioni e in considerazione dell'ulteriore tempo supplementare concesso per informatizzare il processo penale, non sembra superfluo soffermarsi, ancora una volta, sul tema delle notifiche e dei depositi telematici, con lo scopo di approfondire quello che è stato e (tentare di) pronosticare quello che sarà quando la transizione digitale sarà compiuta in ogni suo aspetto.

Di qui, partendo da alcuni chiarimenti lessicali indispensabili per cogliere al meglio le implicazioni giuridiche che derivano dai dati tecnici, il saggio prosegue ricostruendo l'evoluzione “storica” degli istituti per comprendere il sostrato della riforma e la sua *ratio*. Una volta delineato l'*humus* in cui si insinua l'innesto legislativo, lo studio si sofferma sul contenuto delle modifiche introdotte anche alla luce degli apporti giurisprudenziali più recenti.

²³ Così, Comunicazione del 2.12.2020, intitolata *Digitalizzazione della giustizia nell'Unione Europea. Un pacchetto di opportunità*, in www.eur-lex.europa.eu.

²⁴ Testualmente, V. Di Nicola, *La semplificazione delle attività di deposito degli atti o, documenti e istanze*, cit., 14.

²⁵ Occorre precisare sin d'ora che l'art. 87, d.lgs. n. 150/2022 subordina l'efficacia della riforma in materia di deposito telematico all'emanazione di due Decreti Ministeriali da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, esattamente un anno dopo l'entrata in vigore del testo legislativo nel suo complesso (cfr. le interpolazioni della l. 30.12.2022 n. 199 di conversione del d.l. 31.10.2022 n. 162)

²⁶ Cfr. parere del Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense che si sono espressi in data 6.12.2023.

²⁷ L'operatività delle regole in materia di deposito digitale di tutti gli atti processuali è stata rinviata al 1° gennaio 2025. Cfr. art. 3 D.M. n. 217/2023.

Poi, analizzato il complesso *iter* di transizione, si passa ad approfondire i contenuti del D.M. n. 217/2023 che concorre a disciplinare gli aspetti più propriamente tecnici degli istituti riformati. Infine, il saggio si concentra sui punti di forza e sulle criticità che sono emerse in questo anno di sperimentazione, soffermandosi particolarmente sulle implicazioni dogmatiche che ne derivano, con lo scopo di avanzare alcune proposte in prospettiva *de jure condendo*, considerando le (invero assai poche) azioni correttive messe a punto dal Governo per superare le criticità dell'assetto riformato.

2. Prima di analizzare i contenuti dell'innesto legislativo, sembra doveroso soffermarsi sui concetti-chiave sui quali poggia la riforma, nella ferma convinzione per cui tutte le volte che il sistema penale viene coinvolto da implicazioni tecnico-scientifiche, nessuna riflessione giuridica può prescindere dalla conoscenza del dato tecnico, dei nuovi strumenti informatici e delle loro azioni che rischiano di modificare gli istituti processuali alterandone la tradizionale operatività²⁸.

In primis, il termine "telematico" inerisce ad una disciplina scientifica e tecnologica che nasce dalla necessità di unificare metodologie e tecniche delle telecomunicazioni e dell'informatica per realizzare il trasferimento a distanza delle informazioni e delle elaborazioni²⁹.

Di conseguenza, il processo penale telematico è una nuova rappresentazione del processo tradizionale che tende alla digitalizzazione degli atti e alla informatizzazione delle procedure quale garanzia di efficienza e resilienza.

Svariate sono le modalità attraverso con cui prende vita questa inedita *species* procedimentale: si spazia, infatti, dalla circolazione "informatica" degli atti (sia con riferimento alle notifiche e alle comunicazioni, sia con riguardo al deposito telematico) alla digitalizzazione dei fascicoli processuali, dalla documentazione audio/video registrata della prova dichiarativa e dell'interrogatorio alla remotizzazione delle udienze.

Occorre chiarire sin d'ora che l'indagine rimane confinata al tema – invero assai complesso³⁰ – della circolazione digitale degli atti processuali e, più concretamente, delle notifiche e del deposito telematico.

²⁸ Sul punto cfr. W. Nocerino, *La Riforma Cartabia in materia di processo penale telematico e la circolazione digitale degli atti*, in www.camminodiritto.it, 28.4.2022.

²⁹ Così, G. Sartor, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso di informatica giuridica*, Torino 2016, 3.

³⁰ La dottrina si è da sempre mostrata attenta al tema in esame. Senza pretese di completezza, si vedano V. Bove, *Notificazioni telematiche nel procedimento penale: questioni giuridiche e problematiche applicative*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 10.10.2015; F. Delvecchio, *L'informatizzazione della giustizia penale*, in *DPC* 2021, 2, 60; A. Diddi, *Quale futuro per l'elettronica nel processo penale? Osservazioni a margine dell'impiego della*

In questo preciso settore, l'informatizzazione si realizza attraverso l'impiego della posta elettronica certificata (P.E.C.) e del c.d. portale telematico (PDP).

La prima è «un sistema di posta elettronica, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici»³¹, consentendo l'invio di messaggi la cui trasmissione è «valida agli effetti di legge»³².

Il portale telematico, invece, rappresenta uno spazio *online* riservato a un pubblico ristretto contenente una grande quantità di contenuti e informazioni utili a determinate categorie di utenti; in questo modo, i protagonisti della giustizia penale sono “in rete”, tutti sincronizzati su uno stesso applicativo per depositare atti o consultare da remoto il fascicolo processuale³³.

Sicuramente, l'impiego di tali strumenti migliora – almeno sotto il profilo dell'efficienza – il sistema delle notifiche e dei depositi degli atti del processo.

In particolare, il ricorso alla P.E.C. presenta innumerevoli vantaggi rispetto ai tradizionali messaggi di posta elettronica “semplice”, garantendo la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni compiute. Da un punto di vista soggettivo, consente di avere certezza in ordine all'identità del mittente e del destinatario, prevedendo che i fornitori del servizio dispongano di responsabili preposti alla registrazione dei soggetti assegnatari della casella di posta elettronica e che l'accesso sia protetto con sistemi specifici di autenticazione. Sotto il profilo oggettivo, consente di avere certezza della consegna e della ricezione dei messaggi inviati, *ivi* incluse la data e l'ora. La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio, infatti, sono attestate rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna che costituiscono la prova della relativa spedizione e recapito, con ciò superando le incertezze che sorgono al mittente circa il destino delle *e-mail* inviate allorché il destinatario non fornisce alcuna risposta.

P.E.C. per le notificazioni, in PPG 2017, 299 ss.; G. Marra, *Le notifiche telematiche*, in CP 2016, 250; W. Nocerino, *I limiti normativi all'uso della P.E.C. nel processo penale*, in DPP 2020, 812; V. Ventura, *La forma delle notificazioni*, in *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, a cura di A. Trinci-V. Ventura, Milano 2015, 132 ss.

³¹ Art. 1 co. 1 lett. g) D.P.R. 11.2.2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27, l. 16 gennaio 2003, n. 3”, in GU 28.3.2005, n. 97. Sui caratteri della P.E.C., per tutti, A. Barletta, voce *Posta elettronica certificata (P.E.C.)*, in *Dpubbl.*, Torino 2012, 572.

³² Art. 4, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, cit.

³³ Sui caratteri del Portale Deposito Atti Penali, per tutti, R. Patiscot, *Portale Deposito atti Penali (PPT)*, in *www.ilprocessotelematico.it*, 11.1.2020.

Per tali ragioni, il valore legale del messaggio inviato tramite P.E.C. è quello di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno³⁴.

Anche la previsione di un portale telematico segna un netto salto di qualità rispetto al passato, consentendo di procedere più agevolmente al deposito degli atti processuali: in effetti, «si [toccano] con mano gli innegabili vantaggi dati dalla modalità di estrazione copie attraverso il portale deposito atti, non solo per gli avvocati che possono agevolmente fruire degli atti di indagine rimanendo davanti al loro pc, ma anche e soprattutto per gli uffici giudiziari che vedono liberarsi risorse prima destinate a compiti di *front office*, ora non più necessari»³⁵.

3. Pur se descritto come novità assoluta dell'ultimo tempo, il tentativo di informatizzazione della giustizia penale rappresenta un retaggio del (recente) passato. Di qui, al fine di comprendere il sostrato normativo e giurisprudenziale nel quale si insinua la novella, conviene soffermarsi sull'evoluzione della disciplina scandendola in tre fasi ideali, segnate dall'infausto evento della pandemia da Covid-19³⁶ che ha spinto e accelerato il processo di digitalizzazione in ambito penale³⁷.

Sulla base di tale cronometria, può dirsi che in un primo tempo il legislatore si è mostrato alquanto refrattario alle innovazioni digitali, soprattutto quando esse

³⁴ Art. 48 d.lgs. 7.3.2005 n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", in *G.U.* 16.5.2005 n. 112, così come modificato ex art. 33 d.lgs. 30.12.2010 n. 235. Da ultimo, v. d.lgs. 26.8.2016 n. 179, "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in *G.U.* 13.09.2016 n. 214, che qualifica l'indirizzo P.E.C. quale domicilio informatico e determina il rinvigorimento del sistema *de quo*, ampliandone il relativo ambito di operatività.

³⁵ Così Osservatorio informatizzazione del processo penale UCPI, *Il prezzo dei diritti*, in www.camerepenali.it, 23.5.2022

³⁶ Come precisato dal Nobel per la fisica Albert Einstein, «[L]a crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie». Così A. Einstein, *Mein Weltbild – Come io vedo il mondo*, Amsterdam 1934, 17.

³⁷ Si tratta di uno dei pochi "meriti" (o, meglio, l'unico) della pandemia. In questo senso, V. Bove, *Analisi ed effetti della normativa emergenziale per il COVID-19 sugli uffici giudiziari ordinari di merito*, in www.ilprocessotelematico.it, 24.4.2020; S.M. Corso, *Le auspicabili ricadute della normativa emergenziale sulla comunicazione telematica prevista nel d.d.l. 2020 per la riforma della procedura penale*, in *AP* 2020, 2, 1; L. Kalb, *Emergenza sanitaria giustizia penale. Un'analisi delle misure incidenti sul sistema processuale penale*, in *DPP* 2020, 910.

intaccavano gli istituti delle notificazioni³⁸, delle comunicazioni³⁹ e dei depositi⁴⁰ i quali, come noto, si fondano sulla solennità delle forme⁴¹.

Poi, nella consapevolezza di non poter più ritardare l'ingresso della "modernità" nel circuito processuale al fine di apportare migliorie al macchinoso apparato burocratico⁴², a partire dai primi Anni del 2000 è stato avviato un processo di digitalizzazione delle informazioni – più cospicuo in ambito civile⁴³ e assai più timido penale⁴⁴ – volto alla progressiva sostituzione del documento cartaceo con quello digitale.

³⁸ Il termine "notificazione" identifica lo strumento «finalizzato a far sì che con l'osservanza di determinate forme ed entro certi termini, gli atti del processo siano portati a conoscenza» dei destinatari. Così P.P. Rivello, sub *art. 148 Cpp*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, diretto da G. Conso-V. Grevi, Padova 2005, 401. Più in generale, sull'istituto *de quo, ex plurimis*, A. Bellocchi, *Le notificazioni*, in *Trattato di procedura penale*, 1, II, a cura di G. Dean, diretto da G. Spangher, Torino 2008, 287 ss.; L. D. Cerqua, *Le notificazioni nel processo penale*, Milano 2004; D. Curtotti, voce *Notificazioni*, in *Dpen V Agg.*, Torino 2010, 593 ss.

³⁹ Non è del tutto chiara la distinzione fra notificazioni e comunicazioni, posta l'assenza di una definizione codicistica. Ciò nonostante, dall'interpretazione sistematica del codice di rito e delle disposizioni di attuazione si ricava che le comunicazioni si sostanziano nella trasmissione della copia di un atto da giudice a giudice, o da giudice a p.m. Al contrario, con le notificazioni si fa riferimento alla consegna di un atto (o della sua copia) al destinatario persona fisica (o giuridica), realizzata dall'ufficiale giudiziario o con mezzi tecnici idonei. Sul punto, esaurientemente, D. Curtotti, voce *Notificazioni*, cit., 595.

⁴⁰ Di norma, le memorie e le istanze di parte, le quali vanno portate a conoscenza del destinatario mediante deposito in cancelleria, *ex art. 121 Cpp*.

⁴¹ Come chiarito da G. Leone, *Il codice di procedura penale illustrato articolo per articolo, sotto la direzione di U. Conti*, I, Milano 1937, 63, le notifiche, le comunicazioni e i depositi telematici rappresentano «il centro dell'ingranaggio processuale nel quale si intrecciano le diverse attività delle parti». Invero, solo con riferimento alle notificazioni, il sistema prevedeva il ricorso a "mezzi tecnici idonei", consentendo, su espressa disposizione dell'autorità giudiziaria (*art. 148 co. 2-bis Cpp*), l'impiego di forme atipiche di trasmissione delle informazioni in ragione dell'urgenza della comunicazione (*art. 149 co. 1 Cpp*), oppure di particolari circostanze (*art. 150 co. 2 Cpp*).

⁴² Il legislatore del tempo ha intravisto nella speditezza del sistema giustizia la chiave di volta per il miglioramento strutturale della pubblica amministrazione. Cfr., *art. 27 l. 16.1.2003 n. 3*, recante "*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*", in *G.U. 20.1.2003 n. 15*, per cui, ai fini di una maggiore efficienza ed economicità dell'attività della pubblica amministrazione, è necessario garantire il diritto di accesso e reclamo esperibile da parte di tutti i soggetti interessati per via telematica.

⁴³ *D.l. 25.6.2008 n. 112*, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza*", convertito in *l. 6. 8.2008 n. 133*, in *G.U. 21.8.2008 n. 195*. Ai sensi dell'*art. 51 co. 1 d.l. n. 112/2008*, «[...] le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'*art. 170 del codice di procedura civile*, la notificazione di cui al primo co. dell'*articolo 192 del codice di procedura civile* e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica [...]». Tale comma è stato poi abrogato dal *d.l. 18.10.2012 n. 179* (cfr. *nt. 48*).

⁴⁴ *Art. 4 co. 2 d.l. 29.12.2009 n. 193*, "*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*", convertito, con modificazioni, in *l. 22.2.2010 n. 24*, in *G.U. 26.2.2010 n. 47*, per cui «[N]el processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano [nei casi consentiti] mediante posta elettronica certificata [...]». Il processo di digitalizzazione delle comunicazioni telematiche ha, poi, trovato completamento con l'emanazione del *D.M. 21.2.2011 n. 44*, recante "*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'*art. 4, commi 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella l. 22 febbraio 2010, n. 24**", in *G.U. 18.4.2011 n. 89* e del *D.M. 12.9.2012 n. 216*, recante "*Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e*

Nel 2008, è stata introdotta nel sistema giudiziario la procedura di trasmissione telematica mediante l'impiego della P.E.C.⁴⁵ con lo scopo di consentire «l'estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra [queste] e i privati»⁴⁶; nello stesso anno, tra i destinatari delle comunicazioni e delle notifiche che provengono dagli uffici giudiziari sono stati ricompresi anche gli avvocati che, in qualità di professionisti iscritti in appositi albi, sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata⁴⁷.

Con specifico riguardo al rito penale, il (parco) ingresso del processo di trasmissione telematico è stato definitivamente consacrato dall'art. 16 co. 4 d.l. n. 179/2012⁴⁸ che ha positivizzato, a decorrere dal 15 dicembre 2014⁴⁹, l'impiego della P.E.C. solo per le notifiche «a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148 co. 2-bis, 149, 150 e 151 co. 2 Cpp» da parte degli uffici giudiziari.

Tali disposizioni, pur non mirando ad imporsi come regole generali di diritto sostitutive dei *dicta* normativi, sono risultate funzionali a introdurre progressivamente un sistema comunicativo informatico "opzionale" idoneo ad assurgere quale alternativa privilegiata rispetto alle modalità tradizionali.

In particolare, per espressa disposizione legislativa, la P.E.C. ha potuto trovare impiego nei procedimenti dinanzi ai Tribunali, alle Corti di Appello⁵⁰ e, a decorrere dal 2017, anche presso la Corte di cassazione⁵¹.

In relazione ai legittimati "passivi", la circolare ministeriale dell'11 dicembre 2014⁵² ha escluso dal novero dei destinatari della notifica attraverso la ricezione della posta

determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato", in *G.U.* 30.10.2011 n. 254, tramite cui viene avviata una fase sperimentale presso la procura e il tribunale di Torino.

⁴⁵ D.l. 25.6.2008 n. 112, cit.

⁴⁶ *Ex art.* 27 co. 8 lett. e) l. 16.1.2003, n. 3, cit.

⁴⁷ Art. 16 co. 7 d.l. 29.11.2008 n. 185, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", convertito, con modificazioni, dalla l. 28.1.2009 n. 2, in *G.U.* 28.1.2009 n. 22.

⁴⁸ Il d.l. 18.10.2012 n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2012 n. 221, in *G.U.* 18.12.2012 n. 294, attraverso una modifica della normativa vigente, introduce una disciplina integrata sul sistema di notificazioni e comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata, sia nel processo civile che in quello penale.

⁴⁹ L'art. 1 co. 19 lett. a) punto 1 l. 24.12.2012 n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", in *G.U.* 29.12.2012 n. 302, modificando l'art. 16 del d.l. n. 179/2012, prevede che il sistema di trasmissione telematico trovi impiego nel processo penale a decorrere dal 15 dicembre 2014.

⁵⁰ Così come previsto *ex art.* 1 co. 19 l. 24.12.2012 n. 228, cit., che introduce la lett. c-bis al comma 9 dell'art. 26 del d.l. n. 179/2012.

⁵¹ D.M. 14.9.2017 n. 228, "*Notifiche telematiche ai difensori nei procedimenti penali di legittimità presso la Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell'art. 16, co. 10, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modificazioni, in l. 17 dicembre 2012, n. 221*", in *G.U.* 29.9.2017 n. 228.

⁵² Circolare ministeriale, 11.12.2014., recante "*Avvio del sistema di comunicazioni e notificazioni penali*", in *CP* 2015, 2093 ss.

elettronica certificata coloro che rivestono la qualità di imputato; di qui, *a contrario*, si è ritenuto che potessero essere autorizzati a ricevere comunicazioni tramite P.E.C. i difensori di tutte le parti private (compreso il difensore dell'imputato)⁵³, la persona offesa, le parti civili, i responsabili civili, i civilmente obbligati per la pena pecuniaria, gli amministratori giudiziari, i consulenti tecnici e i periti.

Inoltre, i difensori delle parti private sono stati legittimati a comunicare tra loro (ma non anche con l'autorità giudiziaria) mediante sistemi telematici e P.E.C.⁵⁴.

Infine, per quanto concerne le tipologie di atti suscettibili di trasmissione telematica, sono risultate ricevibili a mezzo P.E.C. le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'a.g. (art. 148 co. 2-bis Cpp), gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato (art. 149 Cpp), le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (art. 150 Cpp), nonché le comunicazioni richieste dal p.m. ex art. 151 Cpp.

Di conseguenza – almeno fino a quel tempo – la digitalizzazione non ha riguardato le comunicazioni tra uffici giudiziari, così come suggerito dalla lettera dell'art. 16 n. d.l. n. 179/2012⁵⁵.

Ben diversa è la situazione prefigurata in rapporto al deposito degli atti penali: soffermandosi sul dettato normativo di cui all'art. 16 del d.l. n. 179/2012, si è esclusa la possibilità di configurare come “bidirezionale” il processo di digitalizzazione delle comunicazioni⁵⁶.

Di qui, le parti private non hanno potuto servirsi delle tecnologie digitali né per il deposito di atti “interlocutori”, quali memorie, istanze e richieste, né di atti “performativi”, ovvero impugnazioni, opposizioni a decreto penale di condanna, liste testimoniali, ecc.

⁵³ Cfr. Cass., 31.3.2016 n. 16622, in *GI* 2016, 1242 ss., con nota di L. Kalb, *Valida la notificazione all'imputato effettuata mediante invio di posta elettronica certificata al difensore*. Sulla legittimità dell'uso degli altri strumenti tecnici di comunicazione tra i difensori, già, Cass., S.U., 28.4.2011 n. 28451, in *GD* 2011, 37, 72 ss., con nota di D. J. Antonelli, *Via libera all'utilizzo esteso dello strumento tecnico se la domiciliazione è scelta dal cliente o dalla legge*.

⁵⁴ Cfr., per tutti, Cass., 11.1.2017 n. 6320, in *CED Cass.* n. 268984, per cui «[È] valida la notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell'art. 299 co. 4-bis Cpp, dal difensore dell'imputato a quello della persona offesa».

⁵⁵ Mentre per il processo civile la norma richiama espressamente sia le notificazioni che le comunicazioni, per il processo penale fa riferimento alle sole notificazioni. Tuttavia, la Suprema Corte – facendo leva sul dettato di cui all'art. 64 co. 3 disp. att. Cpp – è giunta ad ammettere, in tema di riesame di una misura cautelare, la possibilità che il giudice procedente invii tramite P.E.C. al collegio tutta la documentazione utile ex art. 100 disp. att. Cpp. Cfr. Cass., 14.3.2019 n. 16064, non massimata.

⁵⁶ F. Cerqua, *La difesa non può comunicare con la posta elettronica certificata: osservazioni critiche*, in *DPP* 2019, 690.

3.1. La panoramica della situazione vigente *ante*-Covid non può dirsi conclusa senza affrontare le posizioni della giurisprudenza di legittimità, per cui si sono registrati netti contrasti circa la possibilità di uniformare la realtà dell'avanguardistico processo civile al sistema penale.

Ad un orientamento maggiormente rigoroso – atto a proteggere la purezza del processo penale e la sua impermeabilità rispetto a forme inedite di deposito telematiche non espressamente contemplate dal codice di rito – si è contrapposto un indirizzo più elastico che ha intravisto nella digitalizzazione delle comunicazioni la chiave di volta per snellire l'eccessivo formalismo che imbriglia il sistema.

Più in particolare, secondo un indirizzo prevalente, nel processo penale «alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata»⁵⁷, e, di conseguenza, è stata preclusa alle stesse la possibilità di utilizzare tale forma di trasmissione telematica per presentare istanze di gravame, in ragione del principio di tassatività che da sempre governa la materia delle impugnazioni⁵⁸.

Tale impostazione ha poggiato su una pluralità di argomentazioni.

In primis, l'interpretazione restrittiva è stata suggerita dalla differente disciplina delle notificazioni e comunicazioni a mezzo P.E.C. nel processo civile e in quello penale. Se nel primo, infatti, il rapporto telematico, per espressa disposizione normativa, si è atteggiato come “bidirezionale”, nel rito civile, l'art. 16 co. 4, d.l. n. 179/2012 – attraverso il richiamo agli artt. 148 co. 2-*bis*, 149, 150 e 151 co. 2 Cpp, ha inteso limitare l'impiego della posta elettronica certificata alle sole comunicazioni e notificazioni da parte degli uffici giudiziari⁵⁹.

In secondo luogo, sarebbero state le stesse norme codicistiche a escludere una simile possibilità.

⁵⁷ In questo senso, *ex multis*, Cass., 5.9.2019 n. 37126, in *DPP* 2020, 812; Cass., 16.5.2017 n. 31314, in *CED Cass.* n. 270702; Cass., 20.9.2016 n. 48584, *ivi*, n. 268192; Cass., 28.1.2015 n. 18235, *ivi*, n. 263189; Cass., 11.2.2014 n. 7058, *ivi*, n. 258443. Più di recente, Cass., 9.6.2022 n. 27008, in *www.ilprocessotelematico.it*, 21.7.2022.

⁵⁸ Cfr. Cass., 24.1.2020 n. 2951, in *CED Cass.* n. 278127; Cass., 11 luglio 2017, n. 50932, *ivi*, n. 272095; Cass., 16.5.2017 n. 31314, *ivi*, n. 270702; Cass., 30.3.2016 n. 18823, *ivi*, n. 266931. Invero, una parte minoritaria di giurisprudenza ha ritenuto che «la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della *mail* in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente». Cass., 16.11.2017 n. 1904, *ivi*, n. 272049. Nello stesso senso Cass., 27.8.2019 n. 45720, *ivi*, n. 277307.

⁵⁹ Come sostenuto da Cass., 11.7.2018 n. 49459, cit., 3, «[I]n coerenza con il tradizionale canone interpretativo incluso unius, exclusio alterius, si è rilevato [...] che l'art. 16 del d.l. 179/2012 indica espressamente la volontà del legislatore di consentirne l'uso [...], nel processo penale, alle sole cancellerie: altrimenti la stessa sarebbe inutile, non avendo senso consentire espressamente l'utilizzo della P.E.C. alle cancellerie se fosse consentito a tutti [...]».

Per un verso, da un'esegesi del *dictum* di cui all'art. 121 Cpp, è sembrato che le parti processuali potessero presentare memorie e richieste rivolte al giudice solo mediante deposito in cancelleria, dal momento che l'impiego di strumenti tecnici idonei è stato riservato ai soli funzionari di cancelleria⁶⁰.

Per un altro verso, il principio di tassatività e inderogabilità delle forme di proposizione delle impugnazioni, ex artt. 582 e 583 Cpp⁶¹, ha escluso la possibilità di ricorrere a sistemi alternativi di trasmissione, con la conseguenza che «la presentazione dell'impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti [...] è inammissibile»⁶².

Infine, sarebbero questioni di natura fattuale e pragmatica ad aver indotto la giurisprudenza maggioritaria a porre un simile veto, dal momento che – in quel tempo – non esisteva nel processo penale il c.d. fascicolo telematico che, come noto, costituisce il necessario approdo dell'architettura digitale degli atti giudiziari «quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo [...]»⁶³.

Sull'opposto versante, l'apertura a favore del nuovo mezzo tecnologico ha trovato il suo massimo apprezzamento nell'orientamento secondo cui «alle parti processuali può essere consentito di effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'uso della posta elettronica certificata [...]»⁶⁴.

Di qui, «la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente»⁶⁵.

In particolare, l'*overruling* giurisprudenziale si è fondato sull'esegesi di quegli orientamenti che, in nome del principio di prevalenza della sostanza rispetto alla forma, hanno ammesso forme alternative di trasmissione degli atti di parte.

⁶⁰ Cfr. Cass., 11.2.2014 n. 7058, cit., che richiama la giurisprudenza stratificatasi in materia di comunicazioni e istanze trasmesse dal difensore delle parti private tramite telefax. Cfr. Cass., 30.1.2013, n. 28244, in *CED Cass.* n. 256894; Cass., 14.10.2009 n. 46954, *ivi*, n. 2453976; Cass., 23.1.2003 n. 21602, *ivi*, n. 256498.

⁶¹ Dal combinato disposto dagli artt. 582 e 583 Cpp, si evince che l'impugnazione va presentata personalmente all'organo competente oppure può essere trasmessa anche mediante telegramma o raccomandata. Per approfondimenti, M. Gialuz, sub *artt. 582-583*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, Milano 2017.

⁶² Per tutti, Cass., 23.1.2018 n. 21056, in *C.E.D. Cass.*, n. 272740.

⁶³ Così Cass., 11.7.2017 n. 50932, cit., 3.

⁶⁴ Cass., 17.5.2018 n. 43184, in *CP 2018*, 4272; Cass., 16.11.2017 n. 1904, cit.; Cass., 16.10.2014 n. 7706, in *CED Cass.* n. 262835.

⁶⁵ In questo senso, Cass., 16.11.2017 n. 1904, cit. *Contra*, Cass., 17.5.2018 n. 43184, cit.

Più nel dettaglio, la giurisprudenza, pur considerando l'istanza inviata al giudice precedente mediante telefax quale atto irregolare perché non conforme alle modalità tipiche di deposito previste ex art. 121 Cpp, non ha previsto che la stessa sia irricevibile o inammissibile qualora la parte interessata si adoperi nella verifica circa la regolarità della trasmissione, ossia che la richiesta «sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla e sia tempestivamente portata all'attenzione di quest'ultimo»⁶⁶.

Conseguentemente, per ragioni di coerenza sistematica, si è ritenuta ammissibile la trasmissione di istanze di parte a mezzo di posta elettronica certificata che, *de facto*, è assai più garantita circa la correttezza della trasmissione rispetto al telefax, finendo per sostenere che nemmeno sarebbero dovute gravare sul difensore le incombenze circa la verifica della regolare esecuzione⁶⁷.

In una posizione meno netta, mediana rispetto ai due orientamenti estremi, altra parte di giurisprudenza ha consentito l'impiego della posta elettronica certificata da parte del difensore delle parti private per trasmettere agli uffici giudiziari istanze e memorie solo in relazione a peculiari circostanze, ovvero nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di polizia di sicurezza⁶⁸ oppure per effettuare notificazioni alle parti civili di una richiesta di rimessione del processo, ex art. 45 Cpp, avuto riguardo al brevissimo termine di sette giorni entro cui i richiedenti avrebbero dovuto adempiere all'incombente nei confronti di numerosi aventi diritto⁶⁹.

4. Il primo vero segnale del cambiamento è stato il disegno di legge presentato dal Ministro Bonafede durante il Governo "Conte *bis*"⁷⁰ che, a sua volta, ha rappresentato

⁶⁶ Sul punto Cass., S.U., 27.3.2014 n. 40187, in *GI* 2014, 2856, per cui è «viziata da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa senza che il giudice si sia pronunciato sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via fax, perché riconosce alla parte privata la possibilità di avvalersi di modalità di trasmissione a ragione dell'evoluzione del sistema di comunicazioni e di notifiche e della formulazione letterale dell'art. 420-ter co. 5 Cpp, il quale pretende soltanto che l'impedimento sia "prontamente comunicato" al giudice senza dettare specifiche formalità».

⁶⁷ Cass., 17.5.2018 n. 43184, cit., 4275.

⁶⁸ Cass., 13.12.2017 n. 14832, in *C.E.D. Cass.*, n. 272692.

⁶⁹ Cass., 2.10.2018, n. 55886, in *C.E.D. Cass.*, n. 274603.

⁷⁰ Il 13 marzo 2020 è stato presentato alla Camera dei deputati il d.d.l. C-2435, intitolato "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello". Per commenti, R. Bricchetti, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in www.ilpenalista.it, 24.2.2020; J. Della Torre-M. Gialuz, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in www.sistemapenale.it, 21.4.2020; E.N. La Rocca, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, in *AP* 2020, 1, 1; N. Triggiani, *La "Riforma Bonafede" della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (... anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *PPG* 2020, 759.

l'erede diretto della bozza ministeriale di 32 punti relativi ad una possibile legge-delega diretta che pure aveva colto la necessità di rimodulare (sia pur in maniera alquanto farraginosa)⁷¹ il rito penale nel segno della telematicità⁷².

In effetti, quella proposta ha costituito il primo vero punto di cesura rispetto al passato nella consapevolezza delle problematiche che hanno per molto tempo attanagliato il sistema delle notificazioni, ritenute uno dei principali fattori di dilatazione del processo di reiterazione di atti, con conseguente allungamento dei tempi, approssimarsi della prescrizione disfunzione per tutti i soggetti coinvolti nel processo⁷³.

Quanto al contenuto, il disegno di legge prevedeva, da una parte, la legittimazione generalizzata dell'utilizzo della posta elettronica certificata e di altri (non meglio specificati) strumenti telematici per compiere comunicazioni o notificazioni a persona diversa dall'imputato nei procedimenti penali di ogni ordine e grado⁷⁴, dall'altra la possibilità o persino l'obbligo (in casi ancora da individuarsi con decreto del Ministero della Giustizia) di provvedere al deposito di atti e documenti con modalità tecnologiche accelerate⁷⁵, spingendosi fino a ricomprendere gli atti impugnatori di ogni genere⁷⁶.

Con precipuo riferimento al sistema delle notifiche, poi, si statuiva che solo la prima notificazione dovesse avvenire per il tramite di un contatto personale o ravvicinato con l'accusato, secondo la disciplina degli artt. 156 e 157 Cpp, mentre tutte le notificazioni successive alla prima dovessero essere eseguite presso il difensore anche con modalità telematiche⁷⁷.

Posto il dovere generalizzato di eseguire le notifiche presso il legale rappresentante, tanto di fiducia quanto di ufficio, il d.d.l. prevedeva la necessità di introdurre «opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia della effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia

⁷¹ Si vedano le considerazioni contenute nel documento del Consiglio direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, *Prime osservazioni sui trentadue punti della bozza di disegno di legge delega per la riforma del processo penale*, in *AP* 2019, 1, 2.

⁷² La bozza di legge delega di 32 punti, presentata dal governo "giallo-verde" tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019, è pubblicata (in calce a una lettera dell'Unione Camere Penali) su *AP* 2019, 1.

⁷³ L. Giordano, *La giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico*, in *www.sistemapenale.it*, 21 marzo 2021.

⁷⁴ Art. 2 co. 1 lett. f) d.d.l. C-2435.

⁷⁵ Art. 2 co. 1 a-e) d.d.l. C-2435.

⁷⁶ Art. 7 co. 1 lett. b) d.d.l. C-2435.

⁷⁷ Art. 2 co. 1 lett. l-p) d.d.l. C-2435.

stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci»⁷⁸.

Nel solco dell'instabile quadro disciplinare e regolamentare tracciato e dei timidi tentativi di apertura da parte del legislatore, ha fatto irruzione la pandemia da Covid-19 che ha impresso una netta accelerazione al processo di digitalizzazione solo in parte già avviato.

Evidentemente, l'esigenza di un netto e repentino cambiamento è sorta dalla necessità di contingentare gli spostamenti tra gli individui, fonte inevitabile di contagio e di propagazione dell'epidemia, e conseguentemente di limitare le occasioni di contatto tra gli attori del procedimento penale e gli uffici giudiziari.

In un contesto come quello descritto, per cui la dematerializzazione ha rappresentato il primo strumento di contrasto al morbo pandemico, il legislatore si è impegnato per velocizzare l'iter di digitalizzazione del processo penale⁷⁹.

Con precipuo riferimento al sistema delle notificazioni, il decreto c.d. "Cura Italia"⁸⁰ ha rimosso le barriere (sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo) che hanno caratterizzato l'impiego della P.E.C. nel processo penale.

Più nel dettaglio, l'art. 83 co. 13 d.l. n. 18/2020 ha ammesso il ricorso generalizzato alle notifiche e alle comunicazioni telematiche degli avvisi e dei provvedimenti adottati nei confronti di tutti i soggetti del processo (e, dunque, anche per l'imputato) da parte di qualsiasi ufficio giudiziario mediante invio all'indirizzo di poste elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia⁸¹, anche non domiciliatario.

Ancor più incisive sono state le modifiche della normativa emergenziale alla disciplina dei depositi degli atti del procedimento penale.

⁷⁸ Art. 2 co. 1, lett. l) C-2435. Per dovere di completezza illustrativa, si precisa che le modifiche in materia di notifiche concernono ulteriori due aspetti. da un lato, si prevede l'onere in capo agli imputati/indagati di indicare al loro difensore un recapito dove effettuare ogni successiva comunicazione, anche tramite modalità informatiche (art. 2 co. 1 lett. m)); da un altro lato, si propone di introdurre una causa di esenzione dalla responsabilità professionale per gli avvocati, operante nel caso in cui l'omessa o ritardata comunicazione a un assistito sia imputabile a fatto di quest'ultimo (art. 2 co. 1 lett. n)).

⁷⁹ Non pare anacronistico approfondire la normativa emergenziale anti-Covid rappresentando «l'archetipo» del nuovo processo penale informatizzato. In questo senso, L. Giordano, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, cit., 3.

⁸⁰ D.l. 17.3.2020 n. 18, recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, conv. con modificazioni dalla l. l. 24.4.2020 n. 27, in *G.U.* 29. 4.2020 n. 110.

⁸¹ Sebbene la disposizione faccia riferimento al difensore di fiducia, non sembra precludere la possibilità che la notifica all'imputato possa essere fatta anche al difensore di ufficio, sempre che non sia una prima udienza, in relazione alla quale, trattandosi di un accertamento di natura costitutiva, è necessario rinnovare la notifica all'imputato personalmente.

A dispetto della inflessibilità del regime *pre-Covid*, il decreto “Cura Italia” ha aperto degli spiragli per ritenere ammissibili forme di deposito digitalizzate: da un lato, attraverso la facoltizzazione dell’uso della P.E.C. per la trasmissione degli atti penali interlocutori presso gli uffici delle procure richiedenti⁸², dall’altro istituendo il c.d. “Portale Deposito atti Penali” (PDP)⁸³.

Ma è con il successivo decreto c.d. “Ristori”⁸⁴ che il legislatore dell’emergenza – anche su sollecitazione dell’Avvocatura⁸⁵ – ha fatto un vero e proprio salto in avanti verso l’informatizzazione della giustizia, prevedendo un obbligo di deposito degli atti interlocutori (ossia istanze, memorie, documenti e atti contemplati dal co. 3 dell’art. 416-*bis* Cpp) attraverso il PDP e una facoltà di deposito con valore legale degli atti – diversi da quelli indicati espressamente dal decreto – all’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati (c.d. ReGIndE)⁸⁶.

Superfluo approfondire la *querelle* dottrinale e giurisprudenziale che – nel giro di pochissimi mesi – si è stratificata sul punto sollevando dubbi circa la possibilità di depositare telematicamente anche gli atti impugnatori⁸⁷. La risposta al quesito, infatti, è arrivata immediatamente dallo stesso legislatore con la l. n. 176/2020⁸⁸ che, convertendo il decreto “Ristori” e abrogando il decreto “Ristori-*bis*” ha delineato un regime più definito: mentre gli atti interlocutori dovevano essere depositati sul PDP, gli atti performativi potevano essere trasmessi a mezzo P.E.C.⁸⁹. Con una sola

⁸² Con l’art. 83 d.l. n. 18/2020, è stata inserita la possibilità, prevista dal co. 12-*quater* 1, di depositare in modalità telematica, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne avesse fatto domanda, memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415-*bis* co. 3 Cpp, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

⁸³ Provvedimento DGSIA n. 5477 dell’11.5.2020, contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415-*bis* co. 3 Cpp e previste dal co. 12-*quater*.1 dell’art. 83 d.l. n. 18/2020.

⁸⁴ D.l. 28.10.2020 n. 137, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”, in *G.U.*, 28.10.2020 n. 269.

⁸⁵ Unione delle Camere Penali Italiane, *Covid e giustizia penale: le proposte UCPI al Ministro della Giustizia e il documento condiviso con le più importanti procure italiane*, in www.camerepenali.it, 27.10.2020.

⁸⁶ Cfr. art. 24 d.l. 28.10.2020.

⁸⁷ Mentre la dottrina aveva fornito una interpretazione estensiva del dettato di cui al co. 4 d.l. n. 137/2020, ricomprendendo nel novero degli “altri atti” anche le impugnazioni (G. Briola, M. Aienti, M. Picotti, *La cassazione delle P.E.C. Necessari rimedi in sede di conversione del decreto ristori?*, in *GP* 2020, 1), la giurisprudenza aveva adottato una posizione maggiormente rigorosa. Cfr. Cass., 19.11.2020 n. 32566, in *GI* 2021, 709, con nota di S. Tognazzi, *Deposito telematico degli atti penali e disciplina d’emergenza*.

⁸⁸ L. 18.9.2020 n. 176, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, in *G.U.* 24.12.2020 n. 319.

⁸⁹ Secondo la nuova normativa, è necessario che le istanze di gravame vengano trasmesse tramite P.E.C. dal difensore all’indirizzo dell’ufficio giudiziario competente (art. 24 co. 6-*bis* e 6-*ter*), e siano sottoscritte digitalmente con l’indicazione degli allegati (anch’essi trasmessi in copia informatica con firma elettronica). Medesima disciplina si applica per il deposito di motivi nuovi e memorie (art. 24 co. 6-*quater*). Per dovere di

precisazione: gli atti ricompresi nel D.M. del gennaio 2021⁹⁰ (ossia denunce, querele, nomine e revoche e rinunce difensive, opposizione alla richiesta di archiviazione) hanno vissuto una disciplina “ibrida”, a mezza via tra quelle indicate, posta la possibilità di deposito mediante portale telematico.

5. Sulla scia segnata della proposta “Bonafede” e forte della sperimentazione occasionata dalla legislazione emergenziale *anti-Covid*, la legge c.d. “Cartabia” consacra il definitivo ingresso nel sistema del processo penale telematico⁹¹.

La novella, rifacendosi quasi integralmente le proposte di riforma della Commissione di studio “Lattanzi”⁹² e senza stravolgere il contenuto del precedente disegno di legge⁹³, avanza dei correttivi alla normativa *ivi* tratteggiata, rafforzando il ricorso alla digitalizzazione e all’informatizzazione quali strumenti per migliorare l’efficienza del processo penale senza, però, rinunciare (almeno formalmente) alle garanzie del giusto processo⁹⁴.

completezza, si precisa che la novella, nell’ottica di rendere il quadro normativo più organico, ha anche elaborato nuove ipotesi di inammissibilità, che si aggiungono a quelle previste dall’art. 591 Cpp. Ai sensi dell’art. 24 co. 6-*sexies*, l. n. 176/2020, l’impugnazione è inammissibile: quando l’atto [lett. a)] o le copie informatiche per immagine [lett. b)] non sono sottoscritte digitalmente dal difensore, quando l’impugnazione è trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati [lett. c)], o non è intestato al difensore [lett. d)], o, ancora, quando l’atto viene inviato ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato [lett. e)].

⁹⁰ Art. 1, D.M. 13.1.2021, sul *Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*.

⁹¹ Cfr. art. 1 co. 5. Per dovere di completezza, si segnala che la delibera 22.7.2021, recante “*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*”, in *G.U.* 3.11.2021 n. 262 e il decreto 28.10.2021 recante “*Modalità per l’attuazione del processo costituzionale telematico – regole tecniche*”, in *G.U.* 3.11.2021 n. 262, introducono il processo telematico davanti alla Corte costituzionale: si prevede che l’utilizzo delle modalità digitale sia l’unica modalità di funzionamento del processo e l’unica possibilità di dare impulso allo stesso o parteciparvi. A tal fine è stata creata la piattaforma *e-Cost*, alla quale potranno accedere gli avvocati, l’Avvocatura dello Stato, i giudici, le Regioni e tutti i soggetti che possono promuovere giudizi, costituirsi o intervenire davanti alla Consulta.

⁹² Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C.-2435, nominata con D.M. 16.3.2021.

⁹³ Come chiarisce E.N. La Rocca, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale*, cit., 9, «del disegno di riforma messo a punto sotto il precedente Governo quello riformulato mantiene, solo in apparenza, l’originario schema, arricchito da talune nuove previsioni e da un alto tasso di tecnicismo volto a meglio strutturare taluni criteri direttivi».

⁹⁴ Per i primi commenti, F. Delvecchio, *Prospettive e tempi della digitalizzazione del processo*, in *PPG* 2021, 1, 8; B. Galgani, *Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla legge delega “Cartabia”*, in *“Riforma Cartabia” e rito penale*, cit., 37; L. Giordano, *Riforma Cartabia; delega in tema di processo penale telematico*, in *www.ilpenalista.it*, 13.9.2021; A. Natalini, *Iter notificatorio più celere e moderno tramite recapiti telefonici e telematici*, in *GI* 2021, 41, 54 ss.; R. Nerucci-A. Trinci, *Riforma Cartabia: le notificazioni*, in *www.ilprocessotelematico.it*, 28.9.2021.

Se questa è la *ratio* della riforma, ben si comprende la scelta del legislatore di definire in maniera pressoché stringente e dettagliata i criteri direttivi in materia di informatizzazione della giustizia penale, ai quali il Governo delegato si è attenuto nell'emanazione del d.lgs. n. 150/2022.

Entrando nel vivo della delega, può dirsi che il nucleo della riforma è rappresentato dal co. 5 dell'art. 1 che consacra le regole generali per la realizzazione del processo telematico.

In particolare, la lett. a della norma in parola, introduce un regime di obbligatorietà del ricorso alle modalità telematiche per il deposito di tutti gli atti e documenti, nonché per le comunicazioni e notificazioni in ogni stato e grado del procedimento.

Così, da una parte, vengono demolite le barriere soggettive che negavano la possibilità di comunicare a mezzo P.E.C. con l'imputato: il grande escluso della disciplina previgente diventa parte integrante del rinnovato sistema, ben potendo rappresentare il destinatario di notificazioni telematiche. Dall'altra, si superano le limitazioni di ordine oggettivo in rapporto agli atti suscettibili di essere depositati telematicamente: in questo caso, ai sensi della modifica contemplata nell'art. 1 co. 13 lett. b) l. n. 134/2021, attraverso l'abrogazione degli artt. 582 co. 2 e 583 Cpp, anche per le impugnazioni è possibile seguire la regola stabilita per tutti gli altri atti procedurali.

L'assolutezza delle previsioni richiamate soffre di due sole eccezioni: la prima – di natura oggettiva – per cui, con decreto del Ministero della Giustizia, sentiti il CSN e il CNF, devono essere individuati degli uffici giudiziari e le tipologie di atti rispetto ai quali l'utilizzo delle modalità telematiche può costituire solo una facoltà⁹⁵; la seconda deroga – di carattere soggettivo – è prevista per gli atti che le parti compiono personalmente, per i quali il deposito può avvenire anche seguendo forme diverse da quella telematica⁹⁶.

Poi, al fine di garantire l'effettività della transizione digitale, la riforma opera delle modifiche complementari di raccordo al sistema delle notifiche; modifiche destinate a intersecarsi con le innovazioni che involgono la disciplina del processo in assenza⁹⁷, con lo scopo di «semplificare le modalità di rintraccio della persona e di contrarre i

⁹⁵ Art. 1 co. 5 lett. d) l. n. 134/2021.

⁹⁶ Art. 1 co. 5 lett. a) l. n. 134/2021.

⁹⁷ Art. 1 co. 7 l. n. 134/2021. Sull'istituto riformato, *ex plurimis*, L. Kalb, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, in *La riforma Cartabia*, cit., 337; A. Mangiaracina, *Giudizio in assenza: maggiori garanzie*, in *PPG 2022*, 1, 124 ss.; A. Natalini, *Mancata partecipazione, si va avanti solo con la certezza che è volontaria*, in *GI 2021*, 41, 57; G. Varraso, *Il "nuovo" processo in assenza dell'imputato*, in *Riforma Cartabia*, cit., 569 ss.

tempi occorrenti per il perfezionamento degli adempimenti connessi alle notifiche»⁹⁸, assicurando – comunque – l’effettività della conoscenza del procedimento⁹⁹.

Precisamente, per un verso, l’art. 1 co. 6 lett. a), prevede ulteriori doveri – peraltro non espressamente sanzionati¹⁰⁰ – in capo all’imputato che già al primo contatto con l’autorità giudiziaria e successivamente anche al difensore, è tenuto a fornire i recapiti telefonici e telematici presso i quali riceverà le eventuali ulteriori comunicazioni, riconoscendo allo stesso la facoltà di eleggere domicilio digitale¹⁰¹. Per altro verso, si introduce un meccanismo semplificato di notifica al difensore, per cui tutte le notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima vanno effettuate mediante consegna al rappresentante legale, sia esso di fiducia o di ufficio¹⁰².

Anche in questo caso, sono previsti dei regimi derogatori: il primo – del tutto “nuovo” e introdotto per superare le criticità della proposta di riforma “Bonafede”¹⁰³ – per l’ipotesi dell’atto di *vocatio in ius*, il quale deve essere sempre notificato personalmente al prevenuto, in modo da assicurare l’effettiva conoscenza del processo. Il secondo – ricalcando quanto già proposto nel precedente disegno di riforma¹⁰⁴ –, inerisce alle ipotesi in cui il soggetto sia assistito da un difensore d’ufficio, per cui si prevede un’eccezione (non meglio definita nei criteri direttivi) allorché la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell’atto personalmente all’imputato o a persona che con lui conviva o al portiere che ne fa le veci¹⁰⁵.

Da ultimo, va considerato il complesso di criteri diretti agli aspetti più propriamente “tecnici”, tutti tesi a garantire l’effettiva attuazione e concretizzazione delle innovazioni introdotte.

Intanto, la novella insiste sulla necessità di introdurre regole *ad hoc* per assicurare mittente e al destinatario la certezza, anche temporale, della trasmissione e ricezione

⁹⁸ B. Galgani, *Contributo per un rito penale dal volto digitale*, cit., 52.

⁹⁹ Come precisato da L. Kalb, *Valida la notificazione all’imputato effettuata mediante invio di posta elettronica certificata al difensore*, cit., 1245, il legislatore contemporaneo comprende che l’effettività della volontà dell’imputato di non prendere parte alle udienze che lo vedono protagonista deriva proprio dall’efficacia dell’atto che gli consente di avere conoscenza effettiva del processo, ossia dalla correttezza delle notificazioni.

¹⁰⁰ Secondo R. Nerucci-A. Trinci, *Riforma Cartabia: le notificazioni*, cit., § 8, proprio in ragione dell’assenza di sanzioni, tale obbligo sarebbe destinato a rimanere una «lettera morta».

¹⁰¹ Art. 1 co. 6 lett. a) e lett. c) l. n. 134/2021.

¹⁰² Art. 6 co. 1 lett. d) e lett. e) l. n. 134/2021.

¹⁰³ Cfr. J. Della Torre– M. Gialuz, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera*, cit., 156.

¹⁰⁴ Invero, il meccanismo *de quo* si modella su un istituto simile già sperimentato durante la pandemia: secondo quanto stabilito dall’art. 83 co. 14 d.l. n. 18/2020, infatti, se le notificazioni e le comunicazioni destinate all’imputato e le parti si sarebbero dovute effettuare attraverso la P.E.C. del difensore di fiducia; venivano ad ogni modo fatte salve le notifiche che per legge si svolgono presso il legale d’ufficio.

¹⁰⁵ Art. 1 co. 6 lett. b) l. n. 134/2021.

delle comunicazioni e delle notificazioni e, dunque, la correttezza del deposito telematico¹⁰⁶.

Poi, al fine di rendere non eccessivamente traumatica la transizione digitale, la legge prevede una disciplina transitoria a “geometria variabile”, volta alla gradualità e alla differenziazione delle misure da adottare nelle strutture amministrative centrali e periferiche, nonché al coordinamento del processo di attuazione con quelli di formazione del personale coinvolto¹⁰⁷.

Infine, si richiede la predisposizione di modalità alternative di deposito nel caso di malfunzionamento dei sistemi¹⁰⁸. Prendendo atto degli innumerevoli guasti e inconvenienti tecnici durante l’era pandemica¹⁰⁹, il legislatore delega l’esecutivo a prevedere soluzioni alternative capaci di assicurare il tempestivo svolgimento dell’attività processuale¹¹⁰.

6. A distanza di poco più di un anno dalla legge n. 134/2021, in ossequio ai contenuti della delega, l’esecutivo materializza la trasformazione digitale del processo penale con d.lgs. n. 150/2022.

Tante le novità da introdurre, innumerevoli le modifiche da apportare e diverse le disposizioni da abrogare. Insomma, il lavoro del Governo non è certamente semplice e lineare: accanto a interventi di microchirurgia normativa si pongono, infatti, altrettante operazioni demolitorie e ricostruttive nell’ottica di forzare la virata del processo penale verso la dimensione digitale. Non devono, quindi, stupire né la quantità di disposizioni introdotte *ex novo*¹¹¹, né gli innumerevoli innesti alle previsioni

¹⁰⁶ Art. 1 co. 5 lett. a), seconda parte e lett. b) l. n. 134/2021. Secondo L. Giordano, *Riforma Cartabia; delega in tema di processo penale telematico*, cit., p. 2, «la certezza, anche temporale, circa l’esecuzione degli adempimenti processuali in ordine all’identità del mittente rappresenta il necessario presupposto per verificare il rispetto delle scansioni del processo penale e della legittimazione di colui che vi prende parte».

¹⁰⁷ Art. 1 co. 5 lett. c).

¹⁰⁸ Art. 1 co. 5 lett. d).

¹⁰⁹ Come sottolinea B. Galgani, *Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla legge delega “Cartabia”*, cit., 49, «il lemma prescelto rimanda indietro col pensiero, al primo dei provvedimenti normativi che ne ha fatto sfoggio, il d.l. n. 44/2021, e al caos che quel provvedimento aveva preceduto ossia le gravi criticità e i bug di sistema palesati dal PDP che ha sdoganato la presentazione telematica di atti anche da parte dell’utente esterno».

¹¹⁰ Art. 1 co. 5 lett. e) l. n. 134/2021.

¹¹¹ Si pensi agli artt. 111-bis e 111-ter Cpp, con riferimento al deposito e al fascicolo telematico; all’art. 175-bis Cpp, disciplinante la procedura da seguire nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici; all’art. 56 disp. att. Cpp che, di concerto con la modifica del co. 1 dell’art. 152 Cpp, riforma la disciplina delle notifiche telematiche effettuate dal difensore, consentendogli l’uso della posta elettronica certificata nei casi in cui è consentito l’impiego della raccomandata; o, ancora, agli artt. 157-bis e 157-ter Cpp con riferimento alle notifiche successive alla prima. Inoltre, seppur non introdotte *ex novo*, vi sono alcune disposizioni integralmente riscritte dal delegato. Si pensi all’art. 148 Cpp che riscrive completamente il sistema delle notifiche nel processo penale o alle

già contemplate dal “vecchio” codice¹¹², per effetto dei quali anche le norme assumono sembianze del tutto diverse¹¹³; né devono destare meraviglia i ritocchi “sparsi” che il legislatore opera per adeguare il codice vigente alla realtà informatizzata.

Il prodotto che ci viene restituito è quello di un sistema del tutto stravolto rispetto al passato, nel quale – attraverso un’opera di riscrittura, abrogazione e “immissione” normativa – si consacra la creazione del nuovo rito telematico, la cui struttura si poggia sulla regola (oramai codificata) delle notifiche e dei depositi digitali.

Per quanto concerne il meccanismo dei depositi¹¹⁴, attraverso l’introduzione di un inedito art. 111-*bis* Cpp, si prevede che «in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, [assicurando] la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario». Invero, non solo quelli interlocutori ma anche gli atti di gravame sono sottoposti a un simile regime: attraverso il ritocco pressochè integrale dell’art. 582 Cpp e l’abrogazione del successivo art. 583 Cpp, la novella statuisce che l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito telematico nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Alla regola richiamata si contrappongono delle ipotesi derogatorie, contenute nell’*incipit* della disposizione di cui all’art. 111-*bis* Cpp e nei successivi co. 3 e 4.

La prima inerisce al caso in cui il deposito telematico non possa avvenire per ragioni “tecniche”: secondo quanto previsto dal *neo*-introdotto art. 175-*bis* Cpp¹¹⁵, gli «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità

previsioni dell’art. 157 Cpp in materia di prima notificazione all’imputato non detenuto o, ancora, alla riscrittura dell’art. 161 Cpp con riferimento alla dichiarazione o elezione di domicilio ai fini di notifica.

¹¹² Si faccia riferimento ai *neo*-introdotti commi 6-*bis* e 6-*ter* all’art. 172 Cpp in materia di termini per il deposito telematico; al nuovo co. 2-*bis* dell’art. 122 Cpp con riguardo al deposito della procura speciale; al co. 1-*ter* dell’art. 386 Cpp con riguardo alle forme di documentazione in caso di arresto e fermo; e, ancora, al co. 01 dell’art. 161 Cpp, centrale nell’attribuzione degli oneri informativi a carico della p.g. dai quali dipende l’*iter* notificatorio.

¹¹³ In questo senso depongono le modifiche al co. 3-*bis* dell’art. 116 Cpp in materia di atti e documenti presentati dal difensore; quelle degli artt. 309 e 311 Cpp per adeguare il deposito degli atti di gravame alle nuove modalità telematiche; l’adeguamento co. 3 dell’art. 391-*octies* Cpp sulla documentazione dell’attività investigativa difensiva; la modifica del co. 3 dell’art. 349 in materia di oneri comunicativi dell’indagato alla p.g. in fase di identificazione; e, ancora, la modifica dell’art. 149 Cpp sulle notificazioni urgenti nonché le modifiche agli artt. 152, 153 e 154 Cpp in materia di notificazioni telematiche effettuate dal difensore o al p.m. e agli altri soggetti e parti del processo.

¹¹⁴ Per approfondimenti sulle disposizioni riformate *in parte qua, ex multis*, K. Di Nicolantonio, *La digitalizzazione degli atti processuali*, cit., 95; B. Galgani, *...Along came*, cit., 413; F. Porcu, *Digitalizzazione degli atti, videoriprese e partecipazione a distanza*, in *La riforma Cartabia*, cit., 43.

¹¹⁵ Ipotesi tipizzata dall’art. 11 co. 1 lett. c) attraverso l’introduzione di un inedito art. 175-*bis* Cpp.

non telematiche»¹¹⁶ sia nel caso di “malfunzionamento certificato”¹¹⁷ che “non certificato”¹¹⁸.

La seconda eccezione inerisce agli atti che, «per loro stessa natura» o per non meglio chiarite «specifiche esigenze processuali», non possono essere acquisiti in copia informatica¹¹⁹.

La terza e ultima ipotesi riguarda gli atti compiuti personalmente dalle parti, suscettibili di essere depositati con le tradizionali modalità in segreteria o in cancelleria, al fine di «preservare le parti nell’esercizio del diritto al giudice e di difesa, giacché esse potrebbero risultare sprovviste delle *skills* o dei dispositivi tecnici necessari per il deposito telematico degli atti loro riferibili»¹²⁰.

Conformemente, se l’atto da depositare è un’impugnazione, «le parti private possono presentare l’atto [...] personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione»¹²¹.

Di conseguenza, nel caso del deposito degli atti di gravame, si impone un regime differenziato a seconda che l’impugnazione sia proposta dalle parti private o dai difensori, prevedendo l’uso delle modalità telematiche facoltativo nel primo caso e obbligatorio nel secondo¹²².

¹¹⁶ Così art. 175-*bis* co. 3 Cpp. Conviene precisare che, a fronte del rinvio operato dal co. 4 dell’art. 175 *bis* Cpp al co. 3 della medesima disposizione che, a sua volta, richiama la clausola di cui agli artt. 110 co. 4 e 111-*ter* Cpp, graverà sul dirigente dell’ufficio giudiziario l’obbligo di provvedere alla celere conversione degli atti analogici in formato digitale.

¹¹⁷ Tale ipotesi riguarda il malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia: in tal caso il malfunzionamento è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati; con le medesime modalità viene accertato, attestato e comunicato il ripristino del corretto funzionamento.

¹¹⁸ Il malfunzionamento “non certificato” può verificarsi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario e/o in ambito locale e che comunque sia tale da impedire, per un tempo più o meno consistente, l’accesso alla modalità telematica: in tal caso, il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio ed anche in questo caso è previsto che siano verificate e attestate la data di inizio e quella della fine del malfunzionamento.

¹¹⁹ Si pensi a documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l’autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l’acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale.

¹²⁰ Così, B. Galgani, ...Along came, cit., 413.

¹²¹ Ai sensi del co. 1-*bis* dell’art. 582 Cpp

¹²² Così come è obbligatorio il ricorso alle modalità telematiche per i procuratori della Repubblica e i procuratori generali.

La standardizzazione del deposito telematico impone una modifica di raccordo sui termini di presentazione degli atti. In questo senso, l'art. 172 Cpp è stato interpolato attraverso l'aggiunta di due commi (6-*bis* e 6-*ter*), per effetto dei quali «il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione dello stesso da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile»; inoltre, «salvo sia diversamente stabilito (relativamente alla specifica tipologia di atto processuale), i termini decorrenti dal deposito telematico degli atti effettuato fuori dell'orario d'ufficio stabilito dal regolamento si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio».

Come chiarito¹²³, con tali previsioni «si è favorito l'esercizio del diritto di difesa, in quanto la parte può far uso dell'intera giornata nella quale è in scadenza il lasso temporale previsto dalla legge per depositare telematicamente l'atto [...]. Allo stesso tempo, tuttavia, la soluzione non compromette l'organizzazione giudiziaria, consentendosi [...] che il termine per provvedere sulla domanda, depositata telematicamente fuori orario d'ufficio, decorra dalla prima apertura successiva dell'ufficio competente».

6.1. Il complesso disciplinare introdotto dal decreto diventa ancor più intricato e ingarbugliato allorché si analizzano le previsioni in materia di notificazioni¹²⁴.

Al di là delle massicce e prevedibili modifiche apportate alla disciplina previgente, quello che rende impenetrabile la novella è l'alto (forse, esasperato) tecnicismo che connota tali disposizioni: è, infatti, evidente che in questo settore – più di qualunque altro – è richiesto al giurista di confrontarsi con gli aspetti tecnologici e di mettere in campo tutto il suo il sapere informatico. Sembra, in altre parole, che le competenze tecnico-scientifiche diventino propedeutiche a quelle giuridiche¹²⁵.

Venendo al dettato normativo, anche nel settore *de quo*, il delegante introduce il dovere generalizzato di ricorrere a modalità telematiche per la notificazione degli atti processuali provenienti sia dall'autorità giudiziaria, *ex art. 148 co. 1 Cpp*, sia dalle parti private, secondo il dettato di cui all'art. 152 Cpp.

¹²³ *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, disponibile su www.penaldep, 4.8.2022, 19.

¹²⁴ Per un approfondimento sulle modifiche intervenute, *ex plurimis*, D. Cimadomo, *La nuova disciplina in materia di notificazioni*, in *La riforma Cartabia*, cit., 147; Id., *Notificazioni e "riforma Cartabia"*, cit., 121; R. Grassia, *Nuove disposizioni in tema di notificazioni*, cit., 113; F. Nicolichia, *Domicilio digitale e notificazioni*, cit., 429 ss.; C. Scaccianoce, *La nuova disciplina delle notificazioni all'imputato*, in *PPG 2023*, 4, 951.

¹²⁵ In questo senso, per tutti, D. Curtotti, *Rilievi e accertamenti tecnici*, Milano-Padova 2013.

Precisamente, il legislatore mira a ridisegnare la disciplina dell'intero sistema notificatorio dell'imputato non detenuto¹²⁶ attraverso la modifica dell'art. 157 Cpp e l'integrale riscrittura dell'art. 161 Cpp¹²⁷, prevedendo la possibilità di eseguire la notifica mediante consegna di una copia dell'atto in forma di documento analogico¹²⁸ solo nei casi delineati dall'art. 148 co. 4 Cpp¹²⁹ e qualora il destinatario non abbia già ricevuto gli avvisi di cui all'art. 161 co. 01 Cpp¹³⁰. In tutte le altre ipotesi, la prima notifica va effettuata con modalità telematiche.

Da ciò emerge che, proprio come nel caso di deposito telematico, la regola generale non è contemplata come esclusiva, soffrendo di alcune eccezioni.

Al di là del fatto che l'imputato "può" (e non deve) dichiarare domicilio digitale a fini di notifica¹³¹, il co. 4 dell'art. 148 Cpp introduce un regime derogatorio nel caso in cui «per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio

¹²⁶ Per quanto concerne l'imputato detenuto, l'art. 156 Cpp – recependo il principio affermato da Cass., S.U. 27.2.2020, n. 12778, in www.sistemapenale.it, 24.4.2020, con nota di F. Lazzeri, *Depositata la sentenza delle Sezioni unite in tema di notifica all'imputato detenuto* – prevede che le notificazioni vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. Con riguardo alla detenzione in luoghi diversi da quelli penitenziari, si è inoltre esclusa (anche al di là delle regole sussidiarie dell'art. 148) la possibilità del ricorso a modalità telematiche soprattutto in considerazioni delle problematiche derivanti dal possibile, variegato contenuto delle prescrizioni (tra cui ad esempio il divieto di comunicazione con terze persone) imposte con le misure restrittive diverse da quelle da eseguirsi in ambiente penitenziario.

¹²⁷ Lo scopo è quello di responsabilizzare l'imputato sin dal primo contatto con l'a.g. Come chiarito da G. Colaiacovo, *Progressi e criticità nel nuovo assetto delle notificazioni*, cit., 1186, «[S]copo del 1° co., è favorire sin dal principio l'instaurazione di un rapporto tra l'imputato e il procedimento a suo carico attraverso l'indicazione di uno dei luoghi fisici ove eseguire le notificazioni ovvero di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Finalità del co. 01, invece, è la responsabilizzazione dell'imputato rispetto alle conseguenze del primo contatto con il procedimento».

¹²⁸ Conviene precisare che la disciplina dell'art. 157 Cpp è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al passato, fatta salva la precisazione dedicata alle formalità di consegna presso il luogo di lavoro e all'inoltro della copia dell'atto stesso in luogo del semplice avviso di deposito in caso di impossibilità di recapito personale. Inoltre, l'art. 63-bis disp. att. Cpp, prevede l'invio di apposita comunicazione di cortesia tramite comunicazione telefonica ovvero messaggio di posta elettronica ai recapiti indicati all'epoca dell'identificazione in caso di consegna a persona diversa dall'interessato.

¹²⁹ Vale a dire esclusivamente nelle ipotesi per cui è impossibile ricorrere alla modalità telematica per impedimenti tecnici, ovvero nel caso in cui il destinatario non abbia un indirizzo di posta elettronica certificata "idoneo" o non abbia dichiarato domicilio telematico.

¹³⁰ Il co. 01 dell'art. 161 statuisce che «[L]a polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento».

¹³¹ Secondo la formulazione letterale dell'art. 161 co. 01 Cpp.

digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al co. 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3»¹³². In questi casi, l'*iter* notificatorio segue le regole “tradizionali”¹³³.

A tal proposito, sembra necessaria una precisazione posta la – almeno apparente – ambiguità della formula legislativa laddove si riferisce all’ “assenza” e all’ “inidoneità” del domicilio digitale quali condizioni necessarie e sufficienti per un “ritorno al passato”.

In effetti, al fine di garantire la certezza delle trasmissioni e delle ricezioni degli atti processuali, è necessario che le notifiche vengano effettuate presso il c.d. “domicilio digitale”¹³⁴, la cui disponibilità da parte del destinatario costituisce presupposto indefettibile a garantire che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del destinatario. Si badi, però, che – ai fini strettamente processuali – non è sufficiente che l’atto sia trasmesso a mezzo P.E.C., posta la condizione indispensabile per cui il domicilio digitale deve essere reperito presso pubblici elenchi a norma dell’art. 16-*ter* d.l. n. 179/2012¹³⁵.

Di qui, un’indefettibile conclusione: il “recapito telematico”, ovvero un semplice indirizzo di posta elettronica, non può mai avere caratteristiche tali per figurare quale domicilio idoneo ai fini della notifica. Né si ritiene conforme – ai fini della regolarità delle notifiche secondo il nuovo sistema – un indirizzo di posta elettronica certificato che non compaia in pubblici elenchi, non soddisfacendo la previsione dell’art. 16-*ter* d.l. n. 179/2012.

Ecco la ragione per cui si assiste alla previsione di regime tripartito in materia di notificazioni telematiche che corre “a tre velocità”.

¹³² Occorre precisare che il concetto di “impedimento tecnico” delineato dal co. 4 dell’art. 148 Cpp non è sovrapponibile all’ipotesi del “malfunzionamento dei sistemi informatici” contemplata dall’art. 175 *bis* Cpp. Come precisato da F. Nicolichia, *Domicilio digitale e notificazioni*, cit., 432, «in ragione dell’intrinseca vaghezza della dizione normativa, [si] potrebbe finire per ricomprendere anche una contingente indisponibilità di strumentazione tecnica con il rischio di ridimensionare sensibilmente la frequenza del ricorso alla P.E.C.».

¹³³ Ossia col mezzo postale, ex art. 170 Cpp.

¹³⁴ Il domicilio digitale, come definito dal CAD (d.lgs. n. 82/2005), è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (P.E.C.) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’art. 1 co. 1 lettera n-*ter*) del CAD. Su tale concetto, per tutti, B. Galgani, *Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla legge delega “Cartabia”*, cit., 52.

¹³⁵ Del resto, il CAD, all’art. 2 co. 5, prevede che «le disposizioni del presente Codice si applicano [...] al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico».

Il primo livello inerisce alle ipotesi in cui il destinatario sia titolare di un domicilio digitale inteso nei termini sopra riferiti. In questo caso, la regola generale della notificazione in via telematica si impone in tutta la sua dirompenza secondo quanto statuito dal novellato art. 148 Cpp che «costruisce le coordinate fondamentali che orientano tutta la disciplina delle notificazioni»¹³⁶.

Il secondo livello riguarda i casi in cui il destinatario – pur non essendo dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata “idoneo” ai sensi dell’art. 16-ter del decreto del 2012 – abbia scelto di dichiarare domicilio telematico, secondo quanto disposto dal co. 1 dell’art. 161 Cpp¹³⁷. In tale circostanza, solo qualora l’indagato o l’imputato abbia deciso di recepire l’“invito” a dichiarare, ai fini della notificazione, un “proprio” indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico qualificato, si rende possibile il ricorso alle notifiche telematiche¹³⁸.

L’ultimo livello è, invece, rappresentato dall’ipotesi in cui il soggetto né sia titolare né abbia dichiarato domicilio digitale. In tal caso, non è ammessa la possibilità di procedere alle notifiche in via elettronica, posto che il semplice indirizzo di posta elettronica (non certificato) può solo essere idoneo al rintraccio del soggetto o alle comunicazioni di cortesia.

Tentando di riportare il *dictum* ai “casi” prospettabili nella prassi, possono evidenziarsi tre diverse ipotesi.

A) Il destinatario della prima notifica è titolare di un domicilio digitale idoneo e si sono delineate le condizioni per adempiere ai doveri informativi di cui all’art. 161 co.

¹³⁶ *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo*, cit., 31.

¹³⁷ Secondo tale previsione, «il giudice, il p.m. o la p.g., nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto né internato lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157, co. 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio».

¹³⁸ Occorre precisare che il decreto distingue l’ampiezza degli oneri “comunicativi” gravanti sulla persona sottoposta ad indagine a seconda che le informazioni da fornire all’a.g. siano funzionali ad attivare il meccanismo notificatorio oppure siano dirette all’identificazione del soggetto, ai sensi dell’art. 349 Cpp: se nel primo caso l’imputato “può” dichiarare domicilio anche presso un proprio “idoneo” recapito telematico, nel secondo questi è tenuto ad indicare i recapiti telefonici e telematici di cui ha la “disponibilità”. Precisamente, se la previsione di cui all’art. 161, co. 1, Cpp, fa riferimento solo ad un “invito” a dichiarare un “proprio” domicilio telematico, il co. 3 dell’art. 349 Cpp, prevede che l’indagato, al momento dell’identificazione, oltre a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’art. 161 Cpp, è tenuto ad indicare «il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità». Non deve trarre in confusione la simmetria lessicale impiegata per le due ipotesi. Come si legge nella relazione illustrativa, infatti, «l’obbligo [nel caso di identificazione] consiste in una cosa distinta dalla facoltà di indicare un proprio idoneo indirizzo telematico ai fini delle notificazioni [...] pertanto, tale obbligo consist[e] solo nell’indicare un [qualsiasi] riferimento telefonico o telematico, che dovrebbero servire ai fini del rintraccio dell’indagato/imputato in caso di urgenza e delle interlocuzioni con il difensore». Così *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo*, cit., 55.

01¹³⁹. In questo caso, la trasmissione avviene con modalità telematiche senza ribadire i “diritti” e i “doveri” dell'imputato, posto che la p.g. ha già fornito tutti gli avvisi al momento del compimento del primo atto utile.

B) Il destinatario della prima notifica non è titolare (o non ha dichiarato) un domicilio digitale idoneo oppure, ancora, subentra un impedimento tecnico. In tale ipotesi, si delinea la previsione di cui al co. 4 dell'art. 148 Cpp e, di conseguenza, non è possibile ricorrere a notifiche con modalità informatizzate. Anche in tale caso, qualora l'imputato sia stato destinatario degli avvisi di cui al co. 01 dell'art. 161 Cpp, l'a.g. non è tenuta a fornire altre comunicazioni.

C) Il destinatario della prima notifica non ha ricevuto alcun avviso dalla p.g., perché magari al compimento del primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato la stessa non era nelle condizioni di indicare le norme di legge violate, la data e luogo del fatto e l'autorità procedente¹⁴⁰. In tale circostanza – sia quando la notifica viene effettuata in via telematica, sia quanto segue le regole “tradizionali” – con la notifica del primo atto, l'autorità avverte l'imputato “di quello che verrà”, rispettando il dettato di cui al co. 8-bis dell'art. 157 Cpp.

Per quanto attiene alle notifiche successive alla prima, la regola vuole che esse avvengano presso il difensore (di fiducia o di ufficio)¹⁴¹, sul quale grava l'onere – non sanzionato disciplinarmente¹⁴² – di informare autonomamente l'indagato degli accadimenti processuali ai recapiti da questi indicati a mente degli artt. 157 co. 8-ter e 161 co. 01 Cpp, ovvero in sede di identificazione, ex art. 349 Cpp¹⁴³.

Con una precisazione. Come statuisce il co. 2 dell'art. 157 bis Cpp, «se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 co. 01 Cpp le

¹³⁹ Ossia quando la p.g. è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente.

¹⁴⁰ Come precisato da F. Nicolichia, *Domicilio digitale e notificazioni*, cit., 437, «pare preferibile intendere la dizione normativa non già come astratta possibilità per gli operanti di circostanziare autonomamente in quel momento il nucleo della condotta, bensì come evocativa dell'esistenza di una contestazione sufficientemente dettagliata già enucleata dal titolare dell'azione».

¹⁴¹ Occorre precisare che, a seguito dell'abrogazione del co. 8 bis dell'art. 157 Cpp, viene abbandonata la possibilità per il difensore di non accettare la notificazione.

¹⁴² L'art. 157 co. 8 quater Cpp precisa che l'omessa o ritardata comunicazione al diretto interessato non può dar luogo ad inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale se imputabili a fatto dell'assistito.

¹⁴³ Presupposto imprescindibile a che il sistema delineato produca i suoi effetti, è l'avviso precedentemente rivolto ex art. 161, co. 01 Cpp, ovvero a norma del co. 8 ter dell'art. 157 Cpp.

notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore», seguendo la previsione di cui all'art. 157 Cpp.

Alla regola per cui tutte le notificazioni successive alla prima vengano eseguita presso il difensore si fa eccezione nel caso in cui l'atto da notificare inerisca alla *vocatio in iudicium* dell'indagato. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 157-ter Cpp, le notifiche degli atti introduttivi del giudizio devono essere sempre effettuate presso il domicilio, anche di posta elettronica certificata, dichiarato o al domicilio eletto e solo in mancanza dello stesso, la notificazione può essere effettuata con modalità tradizionali, trovando applicazione il dettato di cui all'art. 157 co. 1 Cpp.

Solo un cenno con riferimento alle notifiche rivolte al querelante¹⁴⁴. L'art. 153-bis Cpp prescrive l'obbligo di indicare un domicilio (anche digitale) per le notificazioni già al momento della presentazione della notizia di reato. Nel caso di inottemperanza alla prescrizione anzidetta, le notifiche al querelante andranno eseguite presso il difensore o, in mancanza, mediante deposito in cancelleria o segreteria¹⁴⁵.

7. Vista la dirompenza delle innovazioni introdotte, «[O]ccorre[va] trovare il modo di assicurare un lasso di tempo in qualche misura “neutro” e precipuamente funzionale all'implementazione effettiva degli applicativi strumentali alla nuova fisionomia dell'atto processuale, nonché ad un loro adeguato collaudo sulla scorta di un altrettanto diffuso utilizzo»¹⁴⁶.

Di qui, la necessità di ricorrere a un “sistema a geometria variabile”, prevedendo un passaggio graduale dall'analogico al digitale differenziando il tempo di entrata in vigore degli istituti riformati a seconda che si tratti di notifiche o di deposito telematici.

Con riferimento al primo degli istituti richiamati, le nuove norme – pur rimettendo ad una fonte di rango secondario¹⁴⁷ il compito di dettagliare le specifiche tecniche degli applicativi attraverso cui procedere alla «notifica di nuova generazione»¹⁴⁸– producono

¹⁴⁴ Conviene precisare che la riforma non apporta significative innovazioni con riferimento alle procedure comunicative rivolte al p.m., alla persona offesa e alle altre parti private diverse dall'imputato. Con riferimento alle innovazioni relative alle notifiche indirizzate al querelante, per tutti, F. Vergine, *Le notificazioni al querelante*, in *PPG* 2023, numero straordinario, 16 ss.

¹⁴⁵ La disciplina *de qua* risulta applicabile anche all'offeso, con l'unica precisazione che, in caso di impossibilità della notifica telematica e in assenza di dichiarazione o elezione di domicilio, si ricorre alla procedura dettata per la prima notifica all'imputato non detenuto.

¹⁴⁶ Così B. Galgani, *...Along came*, cit., 400.

¹⁴⁷ Ossia all'emanazione, entro il 31 dicembre 2023, di un decreto ministeriale per definire gli aspetti tecnici, innovando, se del caso, il D.M. 21.2.2011 n. 44.

¹⁴⁸ F. Nicolichia, *Domicilio digitale e notificazioni*, cit., 431.

immediatamente effetti con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022¹⁴⁹. Ciò significa che è possibile ricorrere – già a partire dal 30 dicembre 2022¹⁵⁰ – a sistemi telematici di notifica seguendo la disciplina delineata dall'art. 148 Cpp, vale a dire mediante invio con posta elettronica certificata ad un indirizzo risultante da pubblici elenchi o comunque accessibile dalle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare «la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione o ricezione»¹⁵¹.

Assai più complessa è l'attuazione della normativa in materia di depositi telematici; e non può essere altrimenti trattandosi di una riforma di così ampia portata da abbisognare di un congruo lasso temporale per «costruire un ambiente digitale per il processo penale»¹⁵².

Insomma, la nuova disciplina *in parte qua* certamente non è in grado di trovare applicazione immediata: si tratta di dover riorganizzare gli uffici giudiziari per adattare il loro *modus operandi* alle nuove procedure di digitalizzate e di formare adeguatamente tutti gli operatori per evitare distorsioni applicative in grado finanche di alterare il “modello legale” di procedimento penale.

Così, con una dose di «sano principio di realtà e realismo»¹⁵³, si sceglie di procrastinare la validità della disciplina in materia di depositi telematici al fine di assicurare un adattamento graduale degli uffici giudiziari a tutte le novità inerenti al completamento della transizione digitale del processo penale¹⁵⁴.

Precisamente, ai sensi dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022, la piena vigenza della disciplina è subordinata all'emanazione di due Decreti Ministeriali da emanare entro il 31 dicembre 2023, concernenti, l'uno, le regole tecniche in materia di depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti, l'altro, l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui continua ad essere ammesse le modalità tradizionali di deposito, comunicazione o notificazione.

¹⁴⁹ L'individuazione della disciplina da applicare in rapporto al caso concreto segue, pertanto, la regola del *tempus regit actum*. Cfr., per tutte, C. Cost. 14.4.2022 n. 96, con nota di L. Parlato, *Disparità telematica e normativa pandemica: tra irragionevolezza e “ironia della sorte”*, in *GC* 2022, 1016.

¹⁵⁰ Cfr. art. 6 d.l. n. 162/2022.

¹⁵¹ Art. 148 co. 1 cpp

¹⁵² *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo*, cit., 57.

¹⁵³ Testualmente, B. Galgani, *Il processo penale telematico*, in *DPP* 2023, 114. In senso contrario, S. Quattrocchio, *Perché il differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale*, in www.legislazionepenale.eu, 2.11.2022.

¹⁵⁴ Ricostruire la normativa transitoria non è cosa agevole rappresentando il frutto di una stratificazione legislativa assai convulsa in cui provvedimenti legislativi – ordinari e speciali – si innestano alla normativa secondaria cui, peraltro, è affidato l'arduo compito di dettare le regole-chiave della disciplina. Sul tema, V. Nardo, *La progressiva digitalizzazione del processo*, cit., 21.

La promulgazione dei decreti in parola rappresenta, dunque, lo spartiacque tra il “nuovo” e il “vecchio” processo: così, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione degli stessi, si applica la normativa vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022; dopo quella *deadline* la transizione digitale può dirsi definitivamente compiuta.

Analoghe le previsioni per il deposito degli atti di impugnazione: ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 87, d.lgs. n. 150/2022, le disposizioni di cui agli artt. 111-*bis* e 582, commi 1 e 1-*bis* Cpp¹⁵⁵ si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla promulgazione dei suddetti regolamenti; prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti¹⁵⁶.

In un quadro già di per sè alquanto farraginoso, nulla viene definito in rapporto ai regimi normativi valevoli nelle more della definitiva instaurazione del processo telematico: di qui, con il precipuo intento di colmare un simile vuoto normativo, il d.l. n. 162/2022¹⁵⁷ (c.d. decreto di *Halloween*) introduce nuove disposizioni transitorie e modifica quelle introdotte *ab origine* nel d.lgs. n. 150/2022, favorendo «un’operatività calibrata delle cospicue innovazioni [...], nel contempo evitando soluzioni di continuità nel percorso di digitalizzazione già intrapreso con l’adozione degli schemi normativi emergenziali»¹⁵⁸.

Lo scopo è quello di prevedere, *in medio tempore*, un regime di bipartito¹⁵⁹, consentendo il deposito telematico a mezzo P.E.C. per tutti gli atti per i quali non vige l’obbligo della trasmissione tramite portale¹⁶⁰.

¹⁵⁵ Cfr. § 6.

¹⁵⁶ Ne consegue che, mentre il modificato art. 582, co. 1, Cpp (concernente le modalità di deposito telematico degli atti di impugnazione) e il nuovo co. 1-*bis* della medesima disposizione (inerente alle modalità di trasmissione degli atti di gravame da parte dei privati) sono destinati a entrare in vigore solo dopo la pubblicazione dei regolamenti attuativi, gli artt. 582, co. 2 e 583 Cpp sono stati abrogati con efficacia immediata a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, ossia il 30 dicembre 2022.

¹⁵⁷ Per uno sguardo d’insieme ai contenuti del decreto, per tutti, J. Della Torre, *Riforma Cartabia: modifiche strutturali al processo penale – I profili di diritto intertemporale e transitorio*, in *GI* 2023, 1221.

¹⁵⁸ Così B. Galgani, ...Along came, cit., p. 401. Si tratta, invero, di una scelta alquanto criticata dalla dottrina (cfr. G.L. Gatta, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l’Europa?*, in *www.sistemapenale.it*, 31.10.2022) e dalla giurisprudenza, tanto da divenire bersaglio di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Siena. Cfr. Trib. Siena, 11.11.2022, *ivi*, 12.11.2022.

¹⁵⁹ Come chiarito da L. Giordano, *La giurisprudenza e la digital transformation*, cit., «certamente il deposito in forma cartacea rimane consentito dall’art. 87 co. 4 d.lgs. n. 150/2022».

¹⁶⁰ Con precipuo riferimento alla disciplina introdotta dal d.l. n. 162/2022, si vedano G. Amato, *Trasmissione del deposito degli atti: fissata in corner la disciplina Covid*, in *GD* 2022, 2, 74; V. Di Nicola, *La semplificazione delle attività di deposito degli atti o documenti e istanze*, in *PPG* 2023, 5, 14.

Di qui, il legislatore modifica l'art. 87 d.lgs. n. 150/2022¹⁶¹ e vi innesta i commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies*, riproducendo i contenuti della disciplina emergenziale anti-Covid¹⁶²; di conseguenza – ferma restando la possibilità di implementare *pro futuro* il catalogo degli atti da depositare sul portale¹⁶³ – la trasmissione delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicate dall'art. 415-*bis* co. 3 Cpp, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 Cpp), della denuncia (art. 333 Cpp), della querela (art. 336 Cpp) e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato (art. 107 Cpp), avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico¹⁶⁴.

Tale previsione è da considerarsi perentoria, posto che non è consentito ed è insuscettibile di produrre qualunque effetto di legge l'invio tramite P.E.C. degli atti per i quali è previsto in via esclusiva il deposito tramite portale¹⁶⁵.

Poi, viene introdotto un nuovo art. 87-*bis* al d.lgs. n. 150/2022, mutuando – ancora una volta – la disciplina emergenziale del 2020¹⁶⁶, con lo scopo di consentire l'utilizzo della P.E.C. per il deposito degli atti processuali per i quali non è prevista l'esclusività della trasmissione a mezzo portale.

In altri termini, per tutti gli atti, documenti e istanze¹⁶⁷ – diversi, appunto, da quelli indicati nell'art. 87, co. 6-*bis* e 6-*ter* d.lgs. 150/2002 – è consentito il deposito con valore legale tramite P.E.C. presso gli indirizzi posta certificata degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore generali per i sistemi informativi automatizzati, con il quale devono essere annotate le specifiche tecniche

¹⁶¹ In particolare, attraverso la modifica del co. 6 dell'art. 87, il legislatore consente alle sole parti che si trovino all'estero il deposito dell'atto di impugnazione presso l'agente consolare, in modo da superare le criticità determinate dall'immediata abrogazione degli artt. 582, co. 2 e 583 Cpp e dall'impossibilità di ricorrere alle modalità di cui all'art. 111 *bis* Cpp.

¹⁶² Ossia, quella delineata dall'art. 24 co. 1, 2 e 3 d.l. n. 137/2020. Cfr. § 4.

¹⁶³ Ai sensi del co. 6 *ter* dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

¹⁶⁴ In questo senso la giurisprudenza di legittimità che – conviene precisarlo – si riferisce alle previsioni emergenziali di cui all'art. 24, co.1 e 2, d.l. n. 137/2020. Cfr., Cass. 20.10.2022 n. 910, non massimata, per cui l'atto di nomina del difensore presso gli uffici della procura della Repubblica rientra – fatto salvo l'inserimento di atto c.d. abilitante – nella categoria di atti dei quali occorre procedere in via esclusiva al deposito tramite il portale. Viceversa, la nomina del difensore di fiducia e la revoca dello stesso, invece, può essere depositata presso gli uffici giudicanti, utilizzando la posta elettronica certificata. Cfr. Cass. 26.10.2023, n. 45894, non massimata.

¹⁶⁵ Ai sensi del co. 6-*quater* dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022. In questo senso anche la giurisprudenza di legittimità Cass. 11.5.2023 n. 22708, in *CED Cass.*, n. 284657.

¹⁶⁶ Ossia l'art. 24 d.l. n. 137/2020.

¹⁶⁷ Come evidenziato da L. Giordano, *La giurisprudenza e la digital transformation*, cit., «[L]a lettera della norma pare tanto ampia da ricomprendere anche l'invio delle liste testimoni, periti e consulenti tecnici».

relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio¹⁶⁸.

La medesima disposizione regola anche il regime di transizione del deposito degli atti di impugnazione¹⁶⁹.

Si tratta di un innesto resosi necessario per superare le criticità venutesi a creare nella prassi a causa del “doppio regime” di validità della riforma in materia *de qua*¹⁷⁰; regime che, di fatto, rende oltremodo gravosa per le parti legittimate la presentazione del gravame.

Così, ponendo rimedio all'*impasse* riscontrato nelle aule di giustizia, il legislatore ammette la proponibilità del gravame tramite P.E.C.¹⁷¹, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, degli atti di impugnazione, delle opposizioni di cui agli artt. 461 e 667 co. 4 Cpp e dei reclami giurisdizionali¹⁷². Solo nel caso di richiesta di

¹⁶⁸ In mancanza della previsione di una specifica causa di inammissibilità – invero prevista dall'art. 87-bis co. 7 lett. b) solo per l'impugnazione (cfr. nt. 173), quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al co. 1 – l'eventuale invio ad un indirizzo diverso non determina l'applicazione di tale sanzione processuale, essendo possibile che la parte provi l'avvenuta conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria destinataria dell'atto. In questo senso, Cass. 4.5.2023 n. 31802, non massimata; Cass. 4.6.2021 n. 25366, in *CED Cass.* n. 281667. Tuttavia, più di recente, la Corte chiarisce che «[E'] inammissibile l'impugnazione inviata a mezzo p.e.c. ad un ufficio giudiziario diverso da quelli indicati nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». Così, Cass. 2.2.2024 n. 4791, non massimata. Inoltre, la giurisprudenza precisa che «[L]'istanza inviata a mezzo P.E.C. non necessariamente deve essere sottoscritta con firma digitale. Tale sottoscrizione non è prevista, a differenza del deposito dell'impugnazione, per l'invio di altri atti a mezzo P.E.C. con valore legale». Così Cass. 24.1.2023 n. 46791, non massimata.

¹⁶⁹ Ci si riferisce ai commi 3-8 dell'art. 87-bis. Sulle modifiche apportate dalla riforma Cartabia al regime di forma e modalità di presentazione dell'impugnazione, v. in dottrina, D.N. Cascini, *Le impugnazioni: nuove forme e modalità di presentazione*, in *La Riforma Cartabia*, cit., 555.

¹⁷⁰ Come si è avuto modo di anticipare (cfr. nt. 156), una volta abrogato l'art. 583 Cpp e, di conseguenza, esclusa la possibilità per le parti e i difensori di proporre impugnazione mediante la spedizione dell'atto (con telegramma ovvero con raccomandata trasmessa alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento), diviene assai gravosa la facoltà per le parti legittimate (imputato *in primis*) di presentare l'atto di impugnazione nelle more dell'entrata in vigore a regime della disciplina relativa al processo telematico, perché sarebbe, nel frattempo, rimasta interamente vigente soltanto la disposizione di cui al primo comma dell'art. 582 Cpp nel testo del codice del 1988 (nella parte in cui prevede che l'atto di impugnazione è presentato, salvo che la legge disponga altrimenti, personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato), senza più la possibilità non solo di spedizione dell'atto di impugnazione ma anche senza più la possibilità – essendo stato abrogato anche il co. 2 dell'art. 582 c.p.p. – di presentazione del gravame nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti si fossero trovate, nel caso di luogo diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento da impugnare.

¹⁷¹ Secondo la dottrina maggioritaria, la presentazione dell'atto di impugnazione tramite P.E.C. si è aggiunta e non ha sostituito la modalità tradizionale, che si pone, dunque, come alternativa e concorrente rispetto alla presentazione informatica dell'impugnazione. Cfr. V. Di Nicola, *La semplificazione delle attività di deposito degli atti o, documenti e istanze*, cit., 27.

¹⁷² Tentando di semplificare, sino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico delle impugnazioni di cui al nuovo testo dell'art. 582 Cpp, l'atto di gravame può essere depositato con le seguenti

riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, la disposizione – in deroga al principio generale secondo il quale l'atto di impugnazione va trasmesso all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato ossia all'ufficio del giudice *a quo* – dispone che l'atto di impugnazione vada trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del giudice *ad quem* ossia del tribunale di cui all'art. 309 co. 7 Cpp, in conformità a quanto dispone l'art. 309 co. 4 Cpp¹⁷³.

Dopo soli 6 mesi dal c.d. “decreto di *Halloween*”, approfittando dell'opzione prevista dal co. 6-ter dell'art. 87, il 4 luglio viene adottato un decreto ministeriale¹⁷⁴ con si amplia – in barba alla gradualità che avrebbe dovuto caratterizzare la transizione digitale del processo – il catalogo degli atti che devono essere depositati, in via esclusiva, tramite l'utilizzo del portale, nelle rispettive segreterie della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello e nella cancelleria del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello¹⁷⁵.

modalità: a) tutte le parti processuali possono depositare l'atto in forma di documento analogico (cioè, in cartaceo) nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 582 co. 1 Cpp nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022; b) le sole parti private che si trovino all'estero possono depositare l'atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all'estero, ai sensi dell'art. 87 co. 6 d.lgs. n. 150/2022; c) i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell'atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l'atto di impugnazione via P.E.C., ai sensi e con le modalità descritte dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022.

¹⁷³ Per dovere di completezza, si precisa che il co. 7 disciplina i casi di inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle forme stabilite per la presentazione dell'impugnazione tramite P.E.C., stabilendo che, fermo restando quanto previsto dall'art. 591 Cpp, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del co. 3 dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al co. 1 dell'art. 87-bis; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al co. 1 dell'art. 87-bis, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al co. 1 dell'art. 87-bis, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. Ne discende che, in assenza di una previsione sanzionatoria, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme citate non determina necessariamente l'inammissibilità dell'atto depositato a mezzo P.E.C., dovendo evitarsi formalismi avulsi dalle esigenze di certezza cui la normativa tecnica è preordinata. Cfr. Cass. 2.3.2023, n. 12986 non massimata, per cui va privilegiato «un approccio che ripudia un rigido formalismo, e che risponde alla necessaria verifica della tutela dei valori che le prescrizioni formali introdotte intendono presidiare». Sul punto, approfonditamente, C. Trabace, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima, durante e dopo l'emergenza epidemiologica*, in www.archiviopenale.it, 27.1.2023.

¹⁷⁴ D.M. 4 luglio 2023, in *G.U.* 5 luglio 2023 n. 155.

¹⁷⁵ Senza voler in questa sede indicare tutti gli atti interessati dalla riforma, basterà precisare che si tratta, in sostanza, di ben 103 atti relativi alla fase procedimentale e processuale, *ivi* comprese la vicenda cautelare e le impugnazioni, con l'espressa esclusione di tutti quelli destinati alla segreteria della procura della Repubblica

Inevitabile il disappunto dei penalisti che lamentano – tra l’altro – il malfunzionamento che il portale ha mostrato sin dalle sue prime applicazioni per il deposito degli atti destinati alle segreterie delle procure della Repubblica presso i tribunali. Inoltre, l’estensione del deposito obbligatorio anche ad atti difensivi indirizzati ai tribunali e alle Corti di Appello ha inevitabilmente sollevato l’ulteriore problema della mancata previsione di un preventivo percorso formativo per abilitare il personale degli uffici e valutare il potenziamento delle unità operative anche con gli addetti all’Ufficio del processo¹⁷⁶.

Di qui l’esigenza di un intervento correttivo *in limine litis*: dopo soli 14 giorni dal primo provvedimento, il Ministro della Giustizia, con un nuovo decreto ministeriale¹⁷⁷, differisce l’efficacia del provvedimento del 4 luglio 2023 al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai co. 1 e 3 dell’art. 87: in questo modo, con la sospensione della validità del primo atto ministeriale limitatamente al regime di esclusività del portale, rivivono le precedenti modalità che consentono l’utilizzo della posta elettronica certificata per il deposito degli atti.

8. Allo scadere del termine ultimo fissato dal legislatore per portare a termine la transizione digitale in ogni suo aspetto, il Guardasigilli ottempera ai suoi doveri ed emana il tanto anelato decreto ministeriale cui è affidato l’arduo compito di attuare e definire le regole tecniche di funzionamento del nuovo processo informatizzato¹⁷⁸.

Conviene dirlo immediatamente. Il provvedimento tradisce le aspettative di chi immaginava il 2024 come l’anno zero della digitalizzazione del sistema penale: il regolamento, pur avendo l’indiscusso merito di delineare (almeno sulla carta) gli aspetti tecnico-operativi per la corretta gestione delle notifiche e dei depositi telematici¹⁷⁹, si preoccupa di rinviare – ancora una volta – l’attuazione completa della

presso il tribunale per i minorenni, e alle cancellerie del tribunale per i minorenni, del tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione oltre a tutti gli atti che riguardano le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di rito.

¹⁷⁶ Cfr. L. Palmieri, *Le innovazioni digitali nel processo penale: tutto si agita e niente si muove*, in *www.penedp*, 21.12.2023.

¹⁷⁷ D.M. 18 luglio 2023, «Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante Portale deposito atti penali – Avvio fase di sperimentazione», in *G.U.* 18.7.2023 n. 166. Su decreto in parola, per tutti, R. Arcella– G. Rocchi, *Il D.M. del 18 luglio 2023 sul rinvio dell’obbligatorietà del deposito del 103 atti via PDP*, in *IUS Processo telematico*, 20.7.2023.

¹⁷⁸ Come si è avuto modo di anticipare (cfr. nt. 20), il 30.12.2023 è stato pubblicato in *G.U.* n. 303 il D.M. n. 217, con il quale il Ministro della Giustizia ha, tra l’altro, apportato alcune modifiche al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, ossia al regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (c.d. processo telematico).

¹⁷⁹ Nel definire l’ambito di applicazione si prevede che il regolamento è entrato in vigore il 14 gennaio 2024 ma solo per le regole tecniche ex art. 2 per il processo telematico (sia civile che penale) e per i soli depositi degli atti penali (essenzialmente gran parte degli atti delle indagini preliminari) in cui si è disposto che dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del D.M. è consentito il deposito esclusivamente con modalità telematiche,

riforma in materia di depositi telematici accogliendo le istanze dell'avvocatura che, a più riprese, sollecita il Ministero ad adottare «una soluzione di buon senso»¹⁸⁰.

L'«onnicomprensivo» decreto¹⁸¹ consta di soli quattro articoli: il primo dedicato a delineare l'ambito applicativo della normativa *ivi* contenuta¹⁸²; il secondo di modifica al d.lgs. n. 44/2011, per adeguare il CAD alle frontiere dell'era digitale; il terzo contenente le disposizioni riguardanti l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui è prevista una disciplina derogatoria ai depositi telematici mediante portale; il quarto inerente all'abrogazione della normativa previgente¹⁸³.

8.1. Per quanto concerne l'aspetto propriamente tecnico, il provvedimento interviene sia con riferimento ai depositi telematici tramite portale che con riguardo alle notifiche telematiche.

Intanto, il regolamento si preoccupa di ammodernare il decreto ministeriale che attua il CAD (D.M. n. 44/2011) soprattutto sotto il profilo lessicale, fornendo compiute definizioni di «portale dei depositi telematici»¹⁸⁴, «portale delle notizie di reato»¹⁸⁵,

rinviano ad altre date, scaglionate nel tempo, il completamento del percorso relativo al deposito telematico obbligatorio.

¹⁸⁰ Le richieste di rinvio del regime di operatività esclusiva del portale telematico sono state formalizzate dal Consiglio Nazionale Forense, dall'Organismo Congressuale Forense, dall'Unione camere penali e dall'Associazione Italiana Giovanni Avvocati. La notizia del rinvio al 1.1.2025 è stata ripresa dal Ministro della Giustizia nel corso dell'audizione dinanzi al *plenum* del CSM il 30.11.2023, per cui «[...] da gennaio anche il processo telematico sarà una realtà la affronteremo insieme, a cadenze serrate, ma con opportuna gradualità che porta a sintesi le esigenze e le soluzioni rappresentate così dall'Avvocatura come dagli Uffici Giudiziari». La relazione scritta del Ministro della Giustizia è consultabile al seguente link <https://www.gnewsonline.it/nordio-al-plenum-leale-collaborazione-tra-csm-e-ministro/>.

¹⁸¹ Invero, per come scritto, l'art. 87 d.lgs. n. 150/2022 sembrava subordinare l'operatività delle riformulate disposizioni codicistiche a due decreti ministeriali: il primo, contenente le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche; il secondo, relativo agli uffici giudiziari e alle tipologie di atti non interessati dalla riforma (cfr. § 7). Per converso, il Guardasigilli affida ad un unico regolamento entrambe le previsioni.

¹⁸² Ossia le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

¹⁸³ L'art. 4 D.M. n. 217/2023 procede ad abrogare, tra l'altro, i decreti del Ministero della giustizia del 4 luglio e del 18 luglio 2023.

¹⁸⁴ L'art. 2 co. 1 lett. b-bis) D.M. n. 44/2011, così come modificato dal D.M. n. 217/2023, definisce il portale dei depositi telematici quale «piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati».

¹⁸⁵ Secondo il nuovo co. 1 lett. b-ter) dell'art. 2 D.M. n. 44/2011, il portale delle notizie di reato va inteso quale «piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato».

«identificazione informatica»¹⁸⁶, «firma elettronica qualificata»¹⁸⁷, «fascicolo informatico»¹⁸⁸.

Poi, l'art. 7-bis del D.M. n. 44/2011 precisa che «il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica [...] degli atti e dei documenti del procedimento», delineando le modalità di comunicazione della notizia di reato da parte del personale di p.g. e di ogni altro soggetto tenuto all'obbligo informativo, ex art. 347 Cpp, che deve avvenire «su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività»¹⁸⁹.

Ferma restando la regola generale del deposito telematico, il regolamento procede a descrivere dettagliatamente le modalità di trasmissione degli atti – riservate esclusivamente al procedimento penale – sia per i soggetti abilitati esterni¹⁹⁰ che per gli abilitati interni¹⁹¹.

Con riferimento ai primi, ai sensi dell'art. 13-bis co. 1 D.M. n. 44/2011, «gli atti e i documenti in forma di documento informatico [...] sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o

¹⁸⁶ Ossia quel «processo di identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto». Cfr. art. 2 co. 1 lett. f) D.M. n. 44/2011.

¹⁸⁷ Definita dall'art. 2 co. 1 lett. g-bis) D.M. n. 44/2011, come «firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)».

¹⁸⁸ Inteso, ex art. 2 co. 1 lett. h) D.M. n. 44/2011, quale «fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente». Il provvedimento si preoccupa di delineare anche i contenuti e le modalità di conservazione del fascicolo informatico. In particolare, ai sensi del riformato art. 9 co. 5, «il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la formazione e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell'oggetto del procedimento e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare; c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico [...]», statuendo, al co. 4, che «[R]estano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente».

¹⁸⁹ Così, art. 7-bis co. 2 D.M. n. 44/2011.

¹⁹⁰ Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. m) punto 2 D.M. n. 44/2011, i soggetti abilitati esterni privati sono i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice, nonché le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato; i soggetti abilitati esterni pubblici sono l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonché il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive.

¹⁹¹ Secondo il dettato dell'art. 2 co. 1 lett. m) punto 2 D.M. n. 44/2011, i soggetti abilitati interni sono i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP.

dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'art. 34»¹⁹².

In questo ambito, viene identificato il momento esatto in cui l'atto può ritenersi correttamente depositato, con ciò garantendo l'effettività e la certezza della ricezione e, conseguentemente, innalzando il livello di tutela del diritto di difesa. In particolare, ai sensi del co. 2, «[G]li atti e i documenti [...] si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti». Inoltre, al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei documenti da trasmettere, il co. 3 prevede l'utilizzo di (non meglio precisati) meccanismi di crittografia.

Con riferimento ai soggetti abilitati interni, l'art. 15 D.M. n. 44/2011, statuisce che «[L]atto [...], redatto in forma di documento informatico [...] e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34. Se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico».

Sul fronte delle comunicazioni e notificazioni telematiche, l'art. 16 del decreto n. 44/2011 prevede l'uso della posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario per la trasmissione di atti e informazioni, precisando che l'indirizzo del ricevente (ossia il soggetto abilitato esterno) deve essere indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero negli altri pubblici elenchi previsto dalla legge.

La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati e depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34, che conserva nel fascicolo informatico.

Ciò che più rileva è il co. 4 della medesima disposizione, per cui «[L] ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo

¹⁹² Ai sensi dell'art. 34 D.M. n. 44/2011, «[L]e specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Tale provvedimento è stato emanato ed integrato per adeguarlo progressivamente alle innovazioni tecnologiche (cfr. Provvedimento del 16.4.2014; Provvedimento del 28.12.2015; Provvedimento del 26.7.2021).

informatico»; il che consente di assicurare la tracciabilità delle comunicazioni per garantire l'effettività dell'accesso alla giurisdizione e la certezza della conoscenza (*rectius*: conoscibilità) del processo da parte dell'imputato¹⁹³.

8.2. Per quanto riguarda la disciplina transitoria, l'art. 3 del decreto ridisegna la nuova disciplina del deposito telematico, fornendo precise scansioni temporali per il passaggio esclusivo al portale dei servizi telematici con conseguente progressivo abbandono delle altre forme di trasmissione.

Precisamente, il provvedimento "normativizza", nel periodo di transizione, un regime tripartito di deposito degli atti processuali che, allo stato, può avvenire tramite il portale, a mezzo P.E.C. e per via cartacea.

Intanto, il co. 1 dell'art. 3 del D.M. n. 217/2023 statuisce che durante le indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche a mezzo portale, presso la procura della Repubblica, la procura europea, l'ufficio g.i.p. e la procura generale presso la Corte di appello limitatamente al procedimento di avocazione. La normativa trova applicazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento e, dunque, dal 14 gennaio 2024.

La regola è soggetta a un'eccezione laddove si introduce un regime derogatorio transitorio per i soggetti abilitati interni, prevedendo che – fino al 31 dicembre 2024 – il deposito di tali atti può avvenire anche con «modalità non telematiche»¹⁹⁴, ovvero mediante posta elettronica certificata¹⁹⁵. La deroga non può però trovare applicazione per gli atti relativi ai procedimenti di archiviazione (*ex artt.* 408, 409, 410, 411 e 415 Cpp) e alla riapertura delle indagini (*ex art.* 414 Cpp), per i quali – a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto – vige l'obbligo del deposito telematico a mezzo portale¹⁹⁶.

Il co. 2 si riferisce agli atti trasmissibili dal difensore, ossia documenti, istanze e memorie, per cui si procede esclusivamente in modalità telematica a mezzo portale, anche al di fuori dei casi contemplati dal co. 1, presso il tribunale ordinario, la Corte di

¹⁹³ Sono sempre attuali le considerazioni di M. Nobili, *Ancora sugli atti di polizia e sulla comunicazione giudiziaria: tendenze involutive nelle nuove argomentazioni addotte dalla Corte*, in GC 1976, 1741.

¹⁹⁴ Art. 3 co. 7 D.M. n. 217/2023.

¹⁹⁵ Art. 3 co. 8 ultima parte D.M. n. 217/2023.

¹⁹⁶ Con precipuo riferimento al dovere di deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione, riapertura delle indagini e avocazione, le associazioni di categoria rilevano già le prime criticità applicative laddove «l'applicativo, così come allo stato congegnato, impiega il magistrato in attività meramente burocratiche [...], snaturando l'essenza stessa del ruolo di giudici e p.m.». Così Magistratura Indipendente, *Il processo penale telematico: un grido di allarme*, 29.1.2024, in www.aredg.it.

appello, il giudice di pace, la procura generale presso la Corte di appello, la procura della Repubblica e la procura europea.

Anche in tal caso, sono previste delle eccezioni.

Con riferimento alle *species* di atti difensivi, ai sensi del co. 8 dell'art. 3, il deposito può avvenire – fino al 31 dicembre 2024 – anche con forma cartacea ovvero a mezzo P.E.C. ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione e di riapertura delle indagini, nonché delle nomine e delle rinunce o revoche del mandato difensivo, per i quali è prevista la trasmissione con modalità esclusivamente telematiche su portale¹⁹⁷.

Si badi, però, che tale preclusione non opera in rapporto al deposito dei provvedimenti relativi all'impugnazione di atti cautelari e di quelli in materia di sequestro probatorio i quali possono essere depositati anche con modalità non telematiche o a mezzo P.E.C.

Con riferimento agli uffici giudiziari, il regime di adozione del telematico *per default* è scaglionato nel tempo: ai sensi del co. 4, infatti, per il deposito degli atti presso il tribunale ordinario, la procura della Repubblica e la procura europea, la transizione digitale si completa il 1 gennaio 2025, mentre la trasmissione presso la Corte di appello, la Corte di cassazione e le rispettive procure generali è disposta con modalità esclusivamente telematica a mezzo portale dal 30 giugno 2025.

Tentando di semplificare il convulso quadro che si prospetta, può dirsi che: a) gli atti delle indagini preliminari soggiacciono ad un regime tripartito di deposito (portale, P.E.C., cartaceo) fino al 31 dicembre 2024, ad eccezione degli atti relativi alle procedure di archiviazione e riapertura delle indagini; b) fino alla stessa data, anche gli atti della difesa possono essere depositati alternativamente con modalità telematiche o analogiche, salvo che si tratti di nomina, revoca e rinuncia del mandato difensivo ovvero degli atti afferenti alle indagini preliminari (ad esclusione delle impugnazioni cautelari e di sequestro probatorio) che devono essere depositati esclusivamente a mezzo portale.

Così ricostruito il sistema, sembra che il decreto introduca – seppur gradualmente – l'obbligo del deposito telematico a mezzo portale per tutti gli atti e presso tutti gli uffici giudiziari a partire dal 1 gennaio 2025, tranne che per le trasmissioni alle Corti superiori per cui il regime è differito al 30 giugno 2025.

¹⁹⁷ Conviene precisare che il co. 8, nella sua versione originaria, faceva trasparire dei dubbi interpretativi rispetto alla possibilità per i difensori di depositare gli atti in forma cartacea o via P.E.C. durante il regime transitorio di un anno. Il Ministero della Giustizia è quindi prontamente intervenuto per rettificare l'errore materiale, consentendo il tradizionale deposito "a tre vie" per i difensori delle parti private. Cfr. Avviso di rettifica, in *G.U.* 10.1.2024 n. 7.

Tuttavia, il completamento della disciplina *de qua* trova ancora un ostacolo nelle previsioni di cui ai commi 3, 5 e 6. Precisamente, le regole in materia di deposito telematico tramite portale non trovano applicazione negli uffici giudiziari diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 del decreto – ossia tribunale per i minorenni e relativa procura, tribunale di sorveglianza e giudice di pace¹⁹⁸ – e nei procedimenti relativi a misure di prevenzione, all'esecuzione penale e ai rapporti giurisdizionali con autorità straniera, per i quali le previsioni di cui all'art. 111-bis Cpp trovano piena applicazione dal 1 gennaio 2026¹⁹⁹.

9. Sulla base del quadro delineato, è ora possibile tirare le fila della portata e del “peso” della disciplina delineata dall'ultima riforma, con la piena consapevolezza della parzialità del quadro a disposizione.

Così, in attesa di conoscere gli esiti della conclusione della transizione digitale in ogni sua forma, non possono non evidenziarsi *in primis* i punti di forza dell'intervento legislativo.

Intanto, il “merito” e, quindi, l'originalità della riforma risiede senza dubbio nell'aver conferito sistematicità alla disciplina preesistente “cavalcando l'onda della modernità”: nella piena consapevolezza dell'impossibilità di serrare le porte del processo penale all'evoluzione tecnologica, il legislatore tenta di recepire gli effetti benefici della digitalizzazione, non solo nell'ottica di velocizzare i tempi del procedimento e con esso il sistema giustizia nel suo complesso ma anche per migliorarne la qualità in termini di accesso alla giurisdizione²⁰⁰, ragionevole durata²⁰¹, trasparenza²⁰², diritto di difesa²⁰³ e parità fra le parti²⁰⁴.

¹⁹⁸ Pur essendo contemplato nel co. 2, per l'ufficio del giudice di pace si prevedono regole temporali *ad hoc* secondo quanto previsto dal co. 6 dell'art. 3 D.M. n. 217/2023.

¹⁹⁹ Cfr. art. 3 co. 5 D.M. n. 217/2023.

²⁰⁰ Nel pieno rispetto dei *dicta* europei, per cui l'uso della tecnologia deve favorire la tutela dei diritti del cittadino, consentendo un più agevole accesso al processo senza rivelarsi causa di ulteriori ostacoli. Cfr. C. eur., 9.6.2022, *Xavier Lucas c. Francia*; C. eur., 28.10.2021, *Succi c. Italia*.

²⁰¹ *Ex plurimis*, M.G. Aimonetto, *La “durata ragionevole” del processo penale*, Torino 1997; B. Lavarini, *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, in www.legislazionepenale.eu, 31.11.2019; B. Nacar, *I termini e la ragionevole durata del processo penale*, Torino 2012; D. Vicoli, *La “ragionevole durata” delle indagini*, Torino 2013.

²⁰² Sul punto, A. Procaccino, *Informazione e consapevolezza dell'imputato per la presenza al suo processo. Suggestioni europee e problemi nazionali*, in www.legislazionepenale.eu, 16.2.2022.

²⁰³ Cfr. E. Marzaduri, *Inviolabilità della difesa e trasformazione del processo*, in www.legislazionepenale.eu, 6.7.2019. Più in generale, per tutti, P. Ferrua, voce *Difesa (diritto di)*, in *Dpen*, III, Milano 1989, 478.

²⁰⁴ Si richiamo, a tal proposito, le considerazioni di M. Chiavario, *Giusto processo*, in *EGT*, X Agg., Roma 2001, 1 ss.; C. Conti, *Giusto processo*, in *EdD*, V Agg., Milano 2002, 637; G. Spangher, *Il “giusto processo” penale*, in *SI* 2000, 255.

Vengono così «gettate le basi di un processo penale più moderno, in grado non solo di affrontare le principali sfide poste dalla società dell'informazione, ma anche di avvalersi dei significativi vantaggi in punto di efficienza assicurati dalle nuove tecnologie»²⁰⁵.

Inoltre, è sicuramente pregevole il messaggio metodologico trasmesso dal legislatore attraverso la modifica complessiva al sistema delle notificazioni e, di conseguenza, del farraginoso meccanismo che sorregge il processo in assenza²⁰⁶: a ben riflettere, «è la prima volta che nella storia del nostro *drafting* legislativo il rapporto tra tecnica e diritto processuale penale viene affrontato [...] olisticamente, tenendo in ugual considerazione tre profili tra loro complementari: il piano organizzativo la dimensione extraprocessuale e quella endoprocessuale»²⁰⁷.

Ma, più di tutto, quello che sorprende è l'attenzione che il legislatore riserva ai profili propriamente tecnico-operativi, con il manifesto intento di rendere la riforma concretamente attuabile e di scongiurare il rischio di lasciare inattuate parte delle modifiche.

Si pensi al complesso di norme tese ad assicurare la certezza della trasmissione e della ricezione degli atti telematici²⁰⁸ o, ancora, alle regole volte a garantire l'autenticità e l'integrità degli atti nativi digitali²⁰⁹, o ancora, alle previsioni "speciali" introdotte nel caso di malfunzionamento degli impianti²¹⁰.

Alla medesima finalità risponde anche la scelta del legislatore di introdurre deroghe soggettive²¹¹ e oggettive²¹² al dovere generalizzato di deposito telematico degli atti per rendere effettiva la partecipazione di tutti gli attori del processo considerando sia le

²⁰⁵ Così M. Gialuz- J. Della Torre, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 295. Come evidenzia B. Galgani, ...Along came, cit., 403, «il delegante prima ed il delegato poi hanno avuto la capacità di indicare la direzione, ovvero di aver disegnato quel "binario tecnologico assiologicamente orientato" sul quale posizionare, finalmente, il "treno" del processo penale telematico». In senso parzialmente difforme, L. Giordano, *L'istituzione di un processo penale telematico ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in www.ilprocessotelematico.it, 4.11.2022.

²⁰⁶ Sul tema, *ex multis*, E.A.A. Dei Cas., *L'assenza dell'imputato*, Torino 2021; A. Mangiaracina, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Torino 2008; D. Negri, *L'imputato presente al giudizio*, Torino 2014; S. Quattrocchio, voce *Assenza e irreperibilità*, in *EdD XI*, Milano 2016, 29.

²⁰⁷ B. Galgani, *Contributo per un rito penale dal volto digitale*, cit., 38.

²⁰⁸ Art. 111-bis co. 2 Cpp e art. 2 D.M. n. 217/2023.

²⁰⁹ Cfr. art 111-ter Cpp

²¹⁰ Art. 175-bis Cpp

²¹¹ Si pensi alla possibilità per le parti di depositare con le forme tradizionali gli atti che le parti compiono personalmente, *ex art. 111-bis*, co. 4 Cpp e art. 582 Cpp.

²¹² Ci si riferisce, in particolare, al criterio di legge delega di cui all'art. 1, co. 5, lett. b), c), d) l. n. 134/2021, poi trasfuso nell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022 e nell'art. 3 del D.M. n. 217/2023, per cui la riforma è improntata alla gradualità per garantire che in alcuni uffici giudiziari e per alcuni atti possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito.

asimmetrie che contraddistinguono le realtà giudiziarie, sia i *deficit* cognitivi in materia digitale.

Così come è apprezzabile la scelta di non imporre all'indagato l'onere di dichiarare domicilio telematico ai fini notificatori²¹³: per quanto l'uso della tecnologia abbia invaso il processo, è rimessa alla discrezionalità dell'interessato la possibilità di ricevere – almeno per la prima notifica e per quelle relative agli atti di citazione a giudizio – la copia dell'atto in forma di documento analogico.

Come precisato, si tratta di «una [...] eccezione [...] quantomeno necessaria ed è, senz'altro, da accogliere con favore. Introdurre un regime assoluto di obbligatorietà del ricorso al deposito [nonché alla notifica] in via telematica degli atti porterebbe con sé problemi non marginali con riferimento all'effettività dell'accesso alla giustizia e del diritto di difesa di quei soggetti, *in primis* l'imputato, privi di conoscenze tecnologiche»²¹⁴.

Deve, tuttavia, osservarsi che – a prescindere dai buoni propositi del legislatore e del Governo – alcuni aspetti fondamentali per concretizzare il passaggio verso la digitalizzazione del processo continuano a rimanere avvolti nell'ombra di lacunosità ed incertezze, mentre altri appaiono addirittura “pericolosi” per la tenuta costituzionale degli istituti in esame²¹⁵.

Si parta da una considerazione di carattere generale.

Seppur la riforma in questo settore si presenta come organica e sistematica, il prodotto che ne deriva non è altrettanto armonico e coerente: gli innesti di raccordo, infatti, seppur funzionali ad adeguare la vecchia disciplina al rinnovato contesto informatizzato, non sempre riescono a combinarsi con le disposizioni introdotte *ex novo* che, di fatto, rappresentano il pilastro della transizione digitale²¹⁶.

«Si è, tuttora, dinanzi alla mera giustapposizione di una dimensione fisica [...] ad una dimensione digitale [...], che in quanto tale crea disparità trattamentali e stalli garantistici tutt'altro che ineluttabili»²¹⁷: così, si è detto, che «lo *switch off* del

²¹³ Cfr. artt. 157 co. 1 e 161 co. 1 Cpp.

²¹⁴ M. Gialuz-J. Della Torre, *Giustizia per nessuno*, cit., 296. Nello stesso senso B. Galgani, *Contributo per un rito penale dal volto digitale*, cit., 49, per cui è apprezzabile «aver accettato l'idea di una implementazione iniziale “a geometria variabile” da governare con estrema cura, pena il riaffacciarsi di forme da trattamenti tali che potrebbero pregiudicare l'unitarietà del rito».

²¹⁵ Cfr. §§ 9.1 e 9.2.

²¹⁶ Si pensi alle previsioni di cui all'art. 148 co. 4 Cpp che richiedono un necessario – ma non sempre agevole – coordinamento con la vecchia disciplina delle notifiche; oppure alle disposizioni di cui all'art. 111-bis co. 3 e 4 Cpp che si intersecano con le regole tradizionali sui depositi in un fascicolo che, però, non è più cartaceo ma digitale.

²¹⁷ E.N. La Rocca, *Il modello di riforma “Cartabia”*, cit., 10.

paradigma processuale cartaceo ad esclusivo favore di quello telematico non sia scenario ipotizzabile, quantomeno non a brevissimo termine»²¹⁸.

Insomma, la sensazione è che il legislatore non si sia voluto spingere fino ad operare una completa riscrittura delle norme che sorreggono il sistema dei depositi e delle notifiche, limitandosi a innesti sporadici o, peggio, alla riscrittura delle norme già in vigore. Non è, in questo caso, un problema di contenuto ma di metodo: probabilmente, il ricorso ad un'opera di "abbattimento e ricostruzioni" avrebbe garantito più concretamente la realizzazione di una riforma di sistema, evitando qualsivoglia dubbio interpretativo derivante dal complesso coordinamento tra innovazione e conservazione²¹⁹.

Senza considerare, poi, che anche il contenuto stesso delle disposizioni – sia quelle interpolate che quelle modificate – è poco chiaro e non sempre intelligibile: il tratto di penna del legislatore, infatti, ha dato luogo ad un frasario difficilmente comprensibile al giurista, chiamato a confrontarsi con altre discipline prettamente tecniche con cui inevitabilmente deve fare i conti. E, come sempre accade quando le regole sono "incerte", il rinnovarsi della disciplina «accresce la moltitudine concettuale che, quand'anche ispirata ai più encomiabili modelli, fagocita il comune bisogno di confrontarsi con poche regole chiare»²²⁰.

9.1. Con precipuo riferimento al sistema dei depositi, è opportuno analizzare le criticità normative differenziando quelle di carattere prettamente "contenutistico" da quelle derivanti dalla disciplina transitoria.

In rapporto al primo aspetto, ossia alle disfunzioni emergenti dal discutibile apparato legislativo, occorre riflettere sulla scelta del delegante di ampliare le ipotesi derogatorie alla regola che impone un ricorso generalizzato alle modalità telematiche e, dunque, di consentire il ricorso alla vecchia disciplina per determinate categorie di atti.

Se non destano particolari criticità le previsioni derogatorie relative all'ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici²²¹ e agli atti che, per loro natura, non sono

²¹⁸ Sul tema, per tutti, B. Galgani, *Il processo penale paperless: una realtà affascinante, ancora in divenire*, in *Dimensione tecnologica e prova penale*, a cura di L. Luparia, L. Marafioti, G. Paolozzi, Torino 2019, 259.

²¹⁹ «Non che si spera in un impegno legislativo di sistema. La fase politica, sempre così incerta [...] non lo permetterebbe». Così A. Scalfati, *Giustizia penale e sistema produttivo: non prevalga solo l'idea di accorciare i tempi del processo*, in *PPG* 2021, 3, 503.

²²⁰ A. Scalfati, *A proposito di riforme sulla ragionevole durata del processo*, in *PPG* 2011, 2, 2.

²²¹ Art. 111-bis, co. 1, Cpp.

suscettibili di trasmissione telematica²²², diversi dubbi si rinvergono con riferimento alla possibilità di procedere al deposito con modalità tradizionali degli atti che le parti compaiono «personalmente»²²³. Se da una parte, tale scelta rappresenta un punto di forza della novella proprio perché garantisce l'effettività dell'accesso alla giustizia anche per coloro che sono privi di conoscenze tecniche, dall'altra, si profila il rischio che una lettura poco rigorosa dell'avverbio "personalmente" possa costituire la «breccia» per un numero eccessivo e indeterminato di deroghe, il cui vaglio di legittimità venga rimesso alla discrezionalità del personale di cancelleria dei tribunali e di segreteria delle procure»²²⁴.

Stessa considerazione in rapporto all'ultima ipotesi eccezionale prevista nel co. 3 dell'art. 111-*bis* Cpp, per cui per «specifiche esigenze processuali» è possibile ricorrere alle modalità alternative di deposito: a fronte della vaghezza del contenuto, deve ammettersi che l'ondivaga locuzione impiegata dal legislatore ben si presta a "letture" contrastanti, acuendo il rischio di trasformare l'eccezione in regola, adattando l'ipotesi *de qua* alle necessità (o, meglio, comodità) contingenti²²⁵.

Di qui, una conclusione. L'estensione delle ipotesi derogatorie "ingiustificate" possono avere ripercussioni sull'effettiva applicabilità della disciplina, in particolare considerando le (ancora ragguardevoli) ritrosie culturali sulla dimensione digitale del processo penale.

Soprattutto, le maggiori perplessità si rinvergono con riferimento alle previsioni contenute nell'art. 111-*ter* Cpp in rapporto alle sanzioni processuali da comminare nel caso di mancato rispetto dei termini perentori per questioni legate al malfunzionamento degli apparati digitali

²²² Art. 111-*bis* co. 3 Cpp. In tali circostanze, infatti, i contorni che circoscrivono le condizioni per procedere "tradizionalmente" sono ben netti e definiti, difficilmente suscettibili di interpretazioni audaci. Tuttavia, in tale circostanza è difficile immaginare il raccordo con la disciplina di cui all'art. 111-*ter* Cpp in materia di fascicolo telematico. Seppur il co. 3 della disposizione in parola prevede una deroga alla formazione o conversione digitale degli atti nel caso in «per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica», deve ammettersi che si genererà un certo caos nella consultazione degli atti, posto che agli atti digitali contenuti nel fascicolo digitali si affiancheranno "documenti" cartacei. Cfr. *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo*, cit., 17.

²²³ Art. 111-*bis* co 4 Cpp.

²²⁴ Testualmente, B. Galgani, ...Along came, cit., 413, la quale precisa che l'avverbio "personalmente" dovrebbe essere riferito esclusivamente «agli atti che la parte è titolata ad effettuare senza il necessario conforto del difensore».

²²⁵ Inoltre, tale previsione genera qualche perplessità anche perchè rappresenta un "eccesso di delega" governativa. A ben riflettere, tra i criteri direttivi contenuti nella l. n. 134/2021 compaiono solo due ipotesi "eccezionali" per le quali giustificare il deposito con modalità tradizionali: la prima, in rapporto agli atti compiuti personalmente dalle parti e la seconda, con riferimento a particolari tipologie di atti e uffici.

Sicuramente, il ricorso (solo momentaneo) all'analogico «per evitare stalli nell'attività processuale»²²⁶ è un aspetto determinante per garantire l'effettività del nuovo sistema dei depositi telematici senza rinunciare all'efficienza della macchina giudiziaria.

Tuttavia, un dato non va trascurato: a fronte del richiamo operato dal co. 5 dell'art. 175-bis Cpp all'art. 175 Cpp, allorché l'interessato sia incorso in decadenza senza servirsi della tradizionale modalità analogica, si prevede l'operatività del meccanismo della rimessione in termini, attribuendo un onere (sicuramente assai dispendioso) a carico della parte tenuta a dimostrare che il mancato rispetto dei termini perentori è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore.

Si converrà che, sotto il profilo pratico, non è sempre agevole riuscire a chiarire le ragioni del mancato deposito in forma digitale: se, per le ipotesi di malfunzionamento "certificato" o comunque nei casi in cui vi sia stata tempestiva comunicazione del disservizio, sembra più semplice la prova del ritardo nella trasmissione, molto più complessa si rileva la dimostrazione del ritardo nel caso in cui tale comunicazione non sia intervenuta. Difficile, in questa circostanza, dimostrare l'intervento di fattori esogeni che non hanno consentito il deposito alternativo.

E non si tratta nemmeno della violazione del "dovere di diligenza" del difensore, posto che le variabili che la tecnologia può prospettare sono infinite. Si pensi alle ipotesi in cui, nonostante la comunicazione di un malfunzionamento "non certificato" del sistema, il difensore riesca comunque ad accedere al sistema e a depositare l'atto o, viceversa, che in assenza di guasti "dichiarati" per banali problemi di collegamento alle Rete, questi non riesca ad ottemperare al dovere di deposito.

Senza contare, poi, il fatto che un'ipotesi di malfunzionamento del sistema possa impedire, in concreto, anche l'accesso al fascicolo informatico, con inevitabili riflessi anche sull'attività giudiziaria da svolgere: basti pensare al giudice del tribunale del riesame che deve adottare una decisione sulla libertà personale dell'indagato e che disponga del solo fascicolo informatico, o del difensore che deve depositare un'istanza *de libertate* o comunque urgente per la cui predisposizione necessita dell'accesso al fascicolo informatico o, ancora, del pubblico ministero che debba procedere alla convalida di un arresto e che disponga solo di atti depositati per via telematica e contenuti nel fascicolo informatico.

Probabilmente, al fine di evitare simili inconvenienti dai quali, inevitabilmente scaturisce una menomazione alle prerogative individuali, sarebbe stato preferibile

²²⁶ Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit., 20.

prevedere – sulla scia di quanto già sperimentato in pandemia²²⁷ – i casi di malfunzionamento (quantomeno quelli “certificati”) possano costituire causa di proroga o sospensione dei termini²²⁸.

Per quanto attiene alle criticità emergenti dalla disciplina transitoria delineata dal D.M. n. 217/2023, preme evidenziare *in primis* la discutibile scelta ministeriale di costruire il regime “applicativo” del digitale *per default* sulla base di eccezioni e rinvii; il che rende particolarmente macchinoso il testo e assai complicata la sua interpretazione.

Inoltre, al netto di sviste e refusi prontamente sanati dal Guardasigilli²²⁹, la disciplina transitoria continua per certi versi a rimanere monca e incompiuta. Ci si riferisce, in particolare, al regime da applicare in relazione agli atti trasmissibili presso la Corte di cassazione, per cui il deposito telematico diventa esclusivo a partire dal 30 giugno 2025²³⁰. Considerando che tale ufficio non viene richiamato in alcuno dei commi precedenti e che l'eccezione del co. 8 dell'art. 3, D.M. n. 217/2023 – che, è bene ribadirlo, consente modalità di deposito alternative a quella mediante portale – resta valida fino al 31 dicembre 2024, ci si chiede quale disciplina vada applicata nelle more dell'attuazione della normativa, ossia dal 1 gennaio al 1 luglio 2025.

Da ultimo, non possono non evidenziarsi criticità in rapporto alla scelta di graduare il tempo della transizione digitale solo avendo riguardo agli uffici giudiziari e non anche considerando l'area territoriale di riferimento: se è vero che non può ritenersi ragionevole un regime derogatorio riferito al *locus* in cui è ubicata la sede dell'organo presso cui procedere al deposito – pena il rischio di acuire il fenomeno della c.d. “macchia di leopardo”²³¹ –, è altrettanto vero che non tutti gli uffici giudiziari sono in grado di accogliere la “bufera digitale” allo stesso modo; verosimilmente esistono sedi più avanguardiste, nelle quali il cambiamento è più agevole da recepire, ed altre, magari più periferiche, nelle quali la transizione digitale è solo iniziata.

Di qui, sarebbe stato preferibile prevedere un regime differenziale anche in base alle esigenze di ciascun ufficio, magari considerando la necessità di un maggior grado di “professionalizzazione” di alcune figure per evitare disfunzioni pratico-operative ai danni degli operatori e dell'utenza.

²²⁷ Art. 24 co. 2-bis d.l. 28.10.2020, n. 137, per cui «il termine di scadenza per il deposito degli atti [...] è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale».

²²⁸ Ipotesi del tutto scartata dal legislatore. Cfr. *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo*, cit., 21.

²²⁹ Cfr. nt. 169.

²³⁰ Art. 3 co. 4, lett. b) D.M. n. 217/2023.

²³¹ Ossia il rischio che la transizione digitale del processo penale si manifesti irregolarmente sul territorio.

9.2. Per quanto concerne la riforma del sistema delle notificazioni, il primo aspetto discutibile attiene alla riduzione drastica dei casi di comunicazione diretta all'imputato non detenuto, attribuendo al difensore un ruolo centrale nell'economia e nella gestione degli avvisi al prevenuto.

Come oramai noto, secondo le nuove statuizioni solo la prima notifica e quelle attinenti alla *vocatio in iudicium* possano essere consegnate direttamente all'interessato, mentre per quelle successive l'unico destinatario è il difensore, sul quale grava il dovere comunicativo all'imputato²³².

È anche superflua la considerazione per cui solo la notifica *brevi manu* può considerarsi veicolo di certa conoscenza formale dell'atto²³³ e, conseguentemente, è l'unica davvero idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza della celebrazione del rito²³⁴.

Seppur non si contesta la scelta legislativa di ammettere il ricorso – anche in sede di prima notificazione – alle modalità informatizzate, posto che l'indagato a scegliere consapevolmente di dichiarare domicilio telematico²³⁵, si ritiene eccessivamente drastica la previsione di bypassare completamente l'interessato, (paradossalmente) anche nel caso in cui quest'ultimo abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.

Senza contare, poi, che la riduzione dei casi di notifica diretta all'imputato determina inevitabilmente un aggravio degli impegni burocratici del legale rappresentante, chiamato a un più intenso onere di cooperazione con i propri assistiti²³⁶, seppur non espressamente sanzionato²³⁷.

In questo senso, la riforma acuisce le preoccupazioni dei pratici che intravedono nelle scelte legislative la volontà di snaturare il ruolo del difensore nel processo penale: non potendo più rifiutarsi di ricevere le notificazioni presso il proprio studio, gli avvocati diventano un "organo di notifica"²³⁸.

²³² Artt. 157, 157-bis e 157-ter Cpp.

²³³ Sul punto, per tutti, E.A.A. Dei Cas., *L'assenza dell'imputato*, cit., 33 ss.

²³⁴ Si pensi al complesso di pronunce dei giudici di Strasburgo, con le quale il principio è stato ribadito a chiare lettere. Cfr., *ex multis*, C. eur., 12.2.1985, *Colozza c. Italia*; C. eur., 18.5.2004, *Somogyi c. Italia*; C. eur., 10.11.2004, *Sejdovic c. Italia*.

²³⁵ Cfr. art. 161 co. 1 Cpp

²³⁶ In questo modo «si finisce per trasferire al patrono stesso l'onere di una diligente e tempestiva informativa all'assistito, con una scelta di dubbia assonanza con la fisionomia dei ruoli delle parti». Così, F. Nicolichia, *Domicilio digitale e notificazioni*, cit., 437. Analogamente, F.R. Dinacci, *Le prospettive di riforma delle notifiche all'imputato e processo in absentia: inconsapevolezze legislative*, in *AP* 2021, 1.

²³⁷ Cfr. art. 157 co. 8-bis Cpp.

²³⁸ Secondo l'UCPI, *Le osservazioni critiche di UCPI sui punti indicati nella bozza proposta dall'Ufficio Legislativo del Ministero*, in www.camerepenali.it, 13.3.2019, l'istituzione di siffatti oneri informativi in capo al difensore ne snaturerebbero «la funzione col renderlo collaboratore attivo ai compiti che dovrebbero spettare alle autorità

Ancor di più, si ritiene controvertibile la previsione di non differenziare la posizione (*rectius*: il ruolo) del difensore di fiducia da quello di ufficio, sia per questioni operative sia per ragioni teleologiche.

Intanto, c'è da discutere sull'effettiva praticabilità della previsione²³⁹.

Una tale e improvvida assimilazione – solo in parte smorzata dalla previsione del regime peculiare cui ricorrere in situazioni specifiche²⁴⁰ – sottovaluta le ben note (e raramente superabili) difficoltà fattuali che molti difensori d'ufficio incontrano nell'instaurare un rapporto sufficientemente continuo con i loro assistiti, specie se alloggiati o senza fissa dimora²⁴¹.

In secondo luogo, si rilevano punti di frizione della normativa con i principi cardine del sistema accusatorio, ossia il diritto al contraddittorio e il diritto di partecipazione dell'imputato²⁴², secondo le previsioni di cui all'art. 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu.

Come è noto, da più parti²⁴³ è stata ripetutamente sottolineata la funzione fondamentale dell'informazione sull'accusa e sull'instaurazione del processo volto a

procedenti». In senso ugualmente critico sul punto, cfr. E.N. La Rocca, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale*, cit., 5. Invero, la tendenza di estendere le notifiche presso il difensore rappresenta anche l'ultimo approdo della giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. S.U. 25.11.2021 n. 14573, in *DPP* 2002, 1518, con nota di A.C. Russo, *A volte ritornano: le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sui requisiti di validità formale della notifica e sulla effettiva conoscenza del processo; un'occasione di confronto con la disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia*. Cfr. anche le considerazioni di R. G. Grassia Rosa Gaia, *Notifica postale con irreperibilità del destinatario: legittima la consegna al difensore*, in *www.sistemapenale.it*, 28.9.2022. Si rafforza in tal modo il meccanismo presuntivo che giustifica il processo in assenza per il tramite della dichiarazione o elezione di domicilio, contravvenendo il parametro europeo per cui i sistemi nazionali devono prevedere un certo grado di approfondimento delle ricerche per garantire la certezza della conoscenza del processo.

²³⁹ A tal proposito, cfr. le obiezioni dell'UCPI sollevate già nei confronti della prima bozza di riforma del governo "giallo-verde".

²⁴⁰ Cfr. l'eccezione prevista dal co. 2 dell'art. 157-bis Cpp, per cui «[S]e l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, co. 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'art. 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede».

²⁴¹ Di questo avviso Cass. S.U. 28.11.2019, in *CP* 2021, 129, con nota di E.A.A. Dei Cas, *Considerazioni sugli indici sintomatici di conoscenza ai fini di procedere in assenza dell'imputato*. Cfr. anche C. Cost., 14.5.2008 n. 136 che, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157 co. 8-bis Cpp, aveva valorizzato la natura fiduciaria del mandato al fine di sostenere la conformità della consegna al principio del giusto processo e al diritto di difesa.

²⁴² Sulle intersezioni tra i diritti *de quibus*, per tutti, S. Quattrocchio, *Partecipazione al processo e contraddittorio*, in *www.legislazionepenale.eu*, 19.10.2020, 157. L'importanza della partecipazione dell'imputato al suo processo come garanzia di equità è stata sottolineata già durante la vigenza del codice del 1930 da M. Chiavario, *Partecipazione al processo e contraddittorio*, in *Processo e garanzie della persona*, II, a cura di M. Chiavario, III, Milano 1984, 171 ss.

²⁴³ Oltre alla già citata giurisprudenza della Corte edu (cfr. nt. 233), non può non sottolinearsi che il legislatore italiano – allorché ha trasformato il sistema il vecchio sistema contumaciale negli attuali istituti dell'assenza e dell'irreperibilità (cfr. l. 28.4.2014 n. 67), ha espressamente chiarito che l'esigenza fondamentale da assicurare è l'effettiva partecipazione dell'imputato al suo processo. V. Relazione di accompagnamento raccolta in calce al

scrutinare tale accusa e la prima condizione da realizzarsi affinché ogni processo rispetti il canone dell'equità è appunto l'effettività della conoscenza del rito e dei suoi snodi.

In altre parole, se per garantire il giusto processo il sistema deve assicurare il diritto del soggetto di scegliere in modo consapevole e volontario di presenziare al proprio processo, è necessario che l'ordinamento assicuri la certezza della conoscenza, da parte dell'imputato, dell'intera vicenda che lo riguarda.

Certamente, la notificazione dell'avviso dell'udienza presso il difensore d'ufficio aumenta in modo esponenziale il livello di criticità insito nel rapporto con un legale non sempre conosciuto dall'imputato che, nelle more della comunicazione²⁴⁴, potrebbe rimanere allo scuro della celebrazione del processo²⁴⁵.

Inoltre, come notato²⁴⁶, «l'azzardo dell'equiparazione emerge anche dalla giurisprudenza della Corte Edu in tema di processo *in absentia*, la quale conferma che, mentre la nomina di un difensore di fiducia induce a ritenere una conoscenza del processo sufficientemente idonea a giustificare il prosieguo, non altrettanto può dirsi quando la difesa sia affidata a un difensore d'ufficio»²⁴⁷.

Senza considerare, poi, le ripercussioni pratico-operative che una simile scelta può determinare. Non è, infatti, inverosimile ipotizzare l'effetto paradossale derivante dal ricorso più massiccio ai rimedi ripristinatori operanti nelle fattispecie in cui si proceda erroneamente in assenza.

Così, se l'obiettivo iniziale della riforma è quello di velocizzare ed efficientare la macchina giudiziaria, le previsioni in parola potrebbero provocare un cortocircuito del sistema, ingenerando un aumento dei tempi processuali con conseguente ingolfamento degli apparati deputati all'accertamento.

Probabilmente, al fine di evitare simili inconvenienti, sarebbe stato preferibile mantenere ben fermo il confine che tiene separati i ruoli e le funzioni delle due forme di rappresentanza nel processo penale, magari prevedendo una deroga al regime tradizionale qualora l'imputato venga assistito da un difensore di ufficio: così,

resoconto stenografico della seduta n. 39 della Camera dei deputati, 24.6.2013, in *Atti parl. Cam.*, XVII legislatura, doc. n. 331- 927- A, 107, consultabile sul sito www.atticamera.it. Senza considerare le impostazioni della dottrina sul punto. Per tutti, G. Ubertis, "Truffa delle etichette" nel processo penale: la "contumacia" è diventata "assenza", in *CP* 2015, 935.

²⁴⁴ Si badi al fatto che nella riforma non sono indicate le tempistiche entro cui il difensore deve portare a conoscenza del proprio assistito l'atto notificatogli nell'interesse dell'imputato.

²⁴⁵ In questo senso anche F. Nicolichia, *Domicilio digitale e notificazioni*, cit., 437.

²⁴⁶ Cfr. Consiglio direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, *Prime osservazioni sui trentadue punti della bozza di disegno di legge delega per la riforma del processo penale*, cit., 2, già con riferimento alla bozza iniziale del 2019.

²⁴⁷ Testualmente, C. eur., 10.11.2004, *Sejdovic c. Italia*.

statuendo che il prevenuto sia l'unico destinatario delle notifiche, si sarebbe assicurata l'effettività della conoscenza del processo da parte dell'interessato senza rinnegare i principi del *fair trial*.

10. Da ultimo, paiono doverose alcune riflessioni in prospettiva *de jure condendo* considerando gli apporti – almeno formalmente – migliorativi della bozza di riforma presentata il 12 dicembre 2023²⁴⁸.

Nel dettaglio, l'art. 2 co. 1 lett. a) dello Schema di decreto interviene sul co. 4 dell'art. 111-bis Cpp laddove riconosce «alle parti» la facoltà di depositare gli atti compiuti personalmente anche con modalità non telematiche: accogliendo le istanze della dottrina più avveduta²⁴⁹, il nuovo delegato estende la deroga anche «alla persona offesa dal reato», superando il *vulnus* arrecato alla vittima che, di fatto, allo stato risulta esclusa dal beneficio del deposito tradizionale²⁵⁰.

In secondo luogo, l'art. 2 co. 1 lett. d) arricchisce la previsione di cui all'art. 153 Cpp in tema di notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore. In questo caso, ferma la regola per cui le notifiche vanno eseguite presso il domicilio digitale²⁵¹, si prevede che l'autorità giudiziaria possa

²⁴⁸ Cfr. Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, 12.12.2023, in www.camera.it. Si precisa che lo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, entro i primi giorni di febbraio le commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate a esprimere i pareri a riguardo. Per uno sguardo d'insieme, M. Gialuz, *Osservazioni sui corrispettivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, in www.sistemapenale.it, 29.1.2024.

²⁴⁹ Secondo M. Gialuz-J. Della Torre, *Giustizia per nessuno*, cit., 296, «un problema potrebbe sorgere se si considera la formulazione testuale dell'eccezione, che è limitata specificamente alle “parti”. Categoria che [...] sembrerebbe escludere la persona offesa [...]. Sul punto, la proposta avanzata dalla Commissione Lattanzi aveva avuto, al contrario, la cura di esplicitare quali destinatari della deroga, l'imputato e la persona offesa. Al di là del tenore testuale della direttiva, sembra che si debba interpretare la delega in coerenza con il canone di ragionevolezza ed estendere dunque la deroga anche alla persona offesa». Si vedano pure le considerazioni di B. Galgani, *...Along came*, cit., 413, per cui «l'astratta idoneità del termine tecnico riprodotto nella *littera legis* [...] a escludere dall'eccezione al deposito telematico la persona offesa che ancora non abbia azionato o non intenda azionare la propria pretesa risarcitoria, con tutto ciò che ne potrebbe seguire in punto di irragionevole compressione dei diritti». In senso analogo, M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it, 2.11.2022.

²⁵⁰ A ben guardare, infatti, considerando la formulazione testuale della previsione di cui al co. 4 dell'art. 111-bis Cpp, la norma sembrerebbe escludere dall'eccezione proprio la persona offesa la quale, sotto il profilo squisitamente tecnico, non è “parte” del processo penale.

²⁵¹ Ovvero, nei casi di cui all'art. 148, co. 4, Cpp presso il domicilio dichiarato o eletto (*ex art. 153 bis*, co. 4, Cpp, richiamato dal co. 1 dell'art. 154 Cpp), oppure, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, secondo le disposizioni dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, Cpp.

avvalersi della p.g. per le notificazioni alla persona offesa²⁵² dei soli atti introduttivi del giudizio.

La forma “alternativa” di comunicazione, però, è riservata al verificarsi di circostanze eccezionali espressamente indicate dalla norma²⁵³ per le quali è già consentito l’ausilio della p.g. per le notifiche all’imputato.

Sempre con riferimento alle notificazioni, lo Schema di decreto interviene sull’art. 157-ter Cpp per superare il riscontrato “deficit di coordinamento”²⁵⁴ tra la previsione in parola e l’art. 161 co. 4 Cpp; in questo modo, si chiarisce che se il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato è insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti di *vocatio in ius* è effettuata mediante consegna al difensore²⁵⁵.

Infine, con un intento dichiaratamente deflattivo sotto il profilo pratico-operativo, si suggerisce la modifica dell’art. 63-bis disp. att. Cpp che, come noto²⁵⁶, inerisce all’avviso di cortesia dell’avvenuta consegna di un atto processuale destinato all’indagato allorquando lo stesso venga recapitato a persona diversa dall’interessato.

Sostituendo la locuzione “persona sottoposta alle indagini” con la parola “imputato” e descrivendo dettagliatamente gli atti sottoposti al regime *de quo*²⁵⁷, il legislatore intende restringere il campo di applicazione della norma alla notifica dei soli atti introduttivi del giudizio, «che è il terreno di elezione di una previsione strettamente connessa ai riflessi – in materia di certezza della conoscenza dell’atto – in tema di dichiarazione di assenza»²⁵⁸.

Queste le migliorie; null’altro se non interventi volti a perfezionare l’esistente senza cogliere l’occasione per affrontare le criticità di una normativa che si presenta tutt’altro che immune da censure sia sotto il profilo pratico-operativo che sul versante assiologico.

²⁵² Nei soli casi previsti dal co. 1 dell’art. 154 Cpp.

²⁵³ Ossia quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis Cpp oppure è in corso di applicazione una misura cautelare.

²⁵⁴ *Relazione illustrativa recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, disponibile su www.sistemapenale.it, 14.1.2024, 18.

²⁵⁵ È evidente che, in mancanza di un simile intervento, l’avviso dato ex art. 161 Cpp circa le conseguenze della dichiarazione o elezione inidonea sarebbe *inutiliter dato*, ciò che peraltro risulterebbe in contrasto con i principi e i criteri di delega richiamati. Così *Relazione illustrativa*, cit., 18.

²⁵⁶ Cfr. nt. 128.

²⁵⁷ Ossia l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 450 co. 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna.

²⁵⁸ *Relazione illustrativa*, cit., 19.

Così, fallito il tentativo di una “riforma della riforma”²⁵⁹, nemmeno la bozza di modifica “in cantiere” sembra del tutto soddisfacente. Ma nulla è del tutto perso: rimane ancora un anno per decidere e riportare sui giusti binari il “treno” del processo penale telematico²⁶⁰.

²⁵⁹ Cfr. UCPI, *Proposte di emendamenti al d.lgs. 150/2022*, in www.camerepenali.it, 7.2.2023.

²⁶⁰ Cfr. B. Galgani, *...Along came*, cit., 403.